

DL Rilancio - Legge 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19



19 MAGGIO 2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFFICIALE



9 LUGLIO 2020 APPROVATO CON MODIFICHE DALLA CAMERA IN PRIMA LETTURA



16 LUGLIO 2020
APPROVATO IN VIA
DEFINITIVA DAL SENATO
IN SECONDA LETTURA
NEL TESTO IDENTICO
LICENZIATO DALLA
CAMERA



18 LUGLIO 2020PUBBLICATO IN
GAZZETTA UFFICIALE



TITOLO I SALUTE E SICUREZZA

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Il **comma 1** dispone che, nella fase emergenziale di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, per l'anno 2020, le regioni e le province autonome adottino **piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale**, con le seguenti finalità:

- implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti;
- intercettare tempestivamente **eventuali focolai di trasmissione** del virus;
- assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario.

Tali piani contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti e di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento.

I suddetti piani sono recepiti nei Programmi **operativ**i regionali per gestione la dell'emergenza Covid-19 previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, n. 18/2020 (cosiddetto "DL Cura Italia") e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal MEF in sede di monitoraggio dei predetti programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-bis stabilisce che, ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscano le reti dei laboratori microbiologia per la diagnosi di infezione da **SARS-CoV-2**, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento in possesso dei requisiti prescritti.

Il **comma 1-ter** dispone che i suddetti **laboratori** di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale abbiano l'obbligo di trasmettere i **referti positivi dei test** molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono poi all'ISS, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, come disposto dall'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati sono adottate adeguate misure tecniche organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

Il **comma 1-quater** precisa poi che l'ISS, le regioni e le province autonome provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** stabilisce che, qualora occorra disporre temporaneamente di **beni immobili** per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'**isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2**, le regioni e le province autonome possano stipulare **contratti di locazione di strutture alberghiere** ovvero di **altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità**, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Il **comma 3** prevede che le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedano ad implementare **le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti**, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo **adeguato supporto sanitario** per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le **attività**

logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Il **comma 4** dispone che le regioni e le province autonome, qualora non lo abbiano già fatto, indirizzano incrementino le azioni e terapeutiche assistenziali livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti di spesa di 265.028.624 euro (come indicati al comma 10).

Il comma 4-bis prevede che il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, coordini sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

Il **comma 5** dispone che, al fine di rafforzare i **servizi infermieristici**, con l'introduzione anche dell'**infermiere di famiglia o di comunità**, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano utilizzare

forme dі lavoro **autonomo**, anche collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni а indeterminato e comunque nei limiti di spesa cui al comma 10.

Il **comma 6** prevede che, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale, sia autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziale, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono richiedere le relative relazioni.

Il **comma 7** stabilisce che, ai fini della **valutazione** multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale possano conferire, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro **autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

Il **comma 7-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che, nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio

sanitario nazionale e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità possano conferire, fino al 31 dicembre 2021. incarichi di lavoro autonomo. anche di collaborazione coordinata e continuativa. soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per monte ore settimanale massimo ventiquattro ore.

Il **comma 8** dispone che, per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedano all'attivazione di **centrali operative regionali**, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante **strumenti informativi e di telemedicina**.

Il **comma 9** prevede che, per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il Fondo regionale finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell'assistenza primaria, di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, sia complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

Il **comma 10** specifica che le regioni e le province autonome siano autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad **incrementare la spesa di personale**, per l'anno 2020, per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 11.

Il **comma 11**, infine, dispone che, per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 sia autorizzata, per l'anno 2020, la **spesa di 838.737.983 euro**, di cui 25 milioni di euro per la **sperimentazione** di cui al comma 4-bis (relativo alla realizzazione degli interventi innovativi all'interno di strutture di prossimità).

Per l'attuazione dei **commi 5, 6 e 7** è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro.

Per l'attuazione del **comma 9** (relativo all'indennità personale infermieristico) è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.

Si specifica poi che al finanziamento di cui al presente articolo accedano tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in disposizioni legislative alle stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5 (Infermieri di famiglia/comunità), a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.

Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo « COV-20 ».

Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al predetto comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri



derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 265.

Art. 1-bis (Borse di studio per medici)

L'articolo, introdotto durante l'esame in I lettura, prevede che, al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 siano accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1-ter (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, stabilisce che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnicoscientifico adotti linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche private, accreditate. convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza eroghino prestazioni di carattere sanitario. socio-sanitario. riabilitativo, socio-educativo, sociooccupazionale o socio-assistenziale anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

Tali linee guida sono adottate nel rispetto dei seguenti **principi**:

- a) garantire la **sicurezza** e il **benessere psico-fisico** delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere **protocolli specifici** per la **tempestiva diagnosi dei contagi** e per

l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

- d) disciplinare le **misure di igiene fondamentali** alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere **protocolli specifici** per la **sanificazione periodica degli ambienti.**

Le strutture di cui sopra sono equiparate ai **presìdi ospedalieri** ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle **forniture dei dispositivi di protezione individuale** e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dall'attuazione dell'articolo in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19)

Il **comma 1** prevede che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano riorganizzazione volto fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I predetti piani di riorganizzazione, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8. sono recepiti nei Programmi operativi per la gestione dell'emergenza Covid19 - di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, cosiddetto "DL Cura Italia" - e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal MEF in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome programmino una **riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva**, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione. mediante adeguamento ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di area semi-intensiva, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

Il **comma 3** dispone che, allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendano disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, **300 posti letto di terapia intensiva**, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il **comma 4** stabilisce che le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19 nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedano a consolidare la **separazione dei percorsi** rendendola strutturale e assicurano **la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso** con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

Il comma 5 dispone che le regioni e le province autonome siano autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.

Il **comma 5-bis** prevede che, al fine di garantire **l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza**, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano avviare, anche in deroga al previo esperimento delle procedure di mobilità,

procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile.

Il **comma 6**, intervenendo sull'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge "Cura Italia", modifica le finalità e gli importi dello stanziamento per il 2020 già previsto in favore del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare, si prevede alla lettera a) del comma che le risorse prioritariamente siano destinate remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale suddetto, mentre la versione previgente prevedeva, in via tassativa, la destinazione alla remunerazione prestazioni di lavoro straordinario medesimo personale. Si prevede, inoltre, che le risorse in oggetto incrementino - oltre che il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e il Fondo condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità - per la "restante parte" i relativi fondi incentivanti. Infine, la lettera dispone che gli incrementi delle remunerazioni siano consentiti in deroga - oltre che al livello massimo delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti, come già previsto - agli altri vincoli in materia di spesa per il personale. La lettera b) stabilisce che le regioni e le province autonome possano raddoppiare la misura stanziamento già vigente, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma. A valere sulle risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere agli operatori sanitari della rete ospedaliera un **premio**, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza, di **importo non superiore a 2.000 euro** al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.

Il **comma 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, allo scopo di

concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del europeo dell'emergenza Numero unico regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il **comma 7** incrementa anche per le finalità di cui ai commi 1 e 5 terzo periodo del presente articolo, le risorse finanziarie già destinate alle assunzioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all' articolo 2-ter del DL Cura Italia. In particolare, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020.

piani di riorganizzazione diretti a fronteggiare le emergenze pandemiche di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo - afferenti gli aumenti posti terapia intensiva e ad alta intensità di cure, nonché dei mezzi di trasporto per i trasferimenti secondari dei pazienti da COVID-19 - a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.

Il comma 8 stabilisce che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome presentino il piano di riorganizzazione al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza Stato-regioni.

I commi 9 e 10 quantificano l'onere recato dalle misure previste dall'articolo in oggetto. In particolare, il **comma 9** dispone che, per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 sia autorizzata la spesa complessiva **1.467.491.667 euro**, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il dell'economia è autorizzato apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 10 prevede che, per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 sia autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative

stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo « COV-20 ». A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 11** stabilisce che, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, siano trasferiti contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongano di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà a dare attuazione ai piani, garantendo tempestività e l'omogeneità massima territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

Il **comma 12** dispone che, per l'attuazione del piano di riorganizzazione di cui al comma 1, il Commissario Straordinario possa delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a **ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma** che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

Il **comma 13** precisa che le **opere edilizie strettamente necessarie** a perseguire le finalità di cui al presente articolo possano essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al Testo unico dell'edilizia, alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza, agli obblighi in

materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende pertanto assolto con l'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

Il **comma 13-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, intende potenziare l'attività e le strutture della **Ragioneria Generale dello Stato**, prevedendo che possa avvalersi di esperti di comprovata professionalità.

Il **comma 14** dispone che la proprietà delle opere realizzate dal Commissario Straordinario sia delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decretolegge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse.

Il **comma 15**, infine, dispone che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 1.898.466.667 di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265 (*Disposizioni finanziarie finali*).

Art. 3 (Modifica all'articolo 2-ter del decretolegge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

L'articolo modifica le norme transitorie sugli incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica, nell'ambito della disciplina che consente, sempre in via transitoria, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori sociosanitari mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale. Le modifiche concernono, in particolare, i limiti di durata e le ipotesi di proroga.

Nello specifico, si prevede che i suddetti incarichi possano essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili sino al 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di

specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)

L'articolo, introdotto dalla Camera, estende ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica - quali odontoiatri, biologici, chimici, farmacisti, fisici e psicologi - l'ambito di applicazione della disciplina relativa ai medici e veterinari in formazione specialistica con la quale si prevede: la **possibilità di partecipazione** alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso, con la conseguente formazione di una graduatoria separata; la possibilità, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, per i soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, di assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento del titolo di formazione specialistica, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del medesimo titolo, a tempo indeterminato (nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale). Infine, sono introdotte alcune modifiche di coordinamento, al fine di esplicitare che l'inserimento nella disciplina in oggetto degli altri professionisti sanitari in formazione specialistica non determini l'applicazione, per i medesimi, del trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica.

Art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Il **comma 1** prevede che, per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, le regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possano riconoscere alle **strutture sanitarie** inserite nei piani adottati per incrementare la **dotazione dei posti letto in**

terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DL n. 18/20202), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

Il **comma 2** prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del DL Cura Italia - il quale dispone che, per l'attuazione dei commi 1 e 2 (concernenti la stipula di accordi con le strutture sanitarie), sia autorizzata la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l'anno 2020 e, per l'attuazione del comma 3 (concernente la messa a disposizione di locali e personale da parte delle strutture sanitarie), sia autorizzata la spesa di 160.000.000 euro per l'anno 2020.

Il comma 3 dispone che la specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 siano riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 118/2011, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020 - ossia aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del DL Cura Italia, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia

intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, nonché dagli enti del Servizio sanitario nazionale sopracitati relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui sopra; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

In base a quanto disposto dal **comma 4**, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli **erogatori privati**, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività, un **corrispettivo**, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

Il **comma 5** conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie, anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1, del DL Cura Italia - che ha dato facoltà alle regioni e alle province autonome di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria - la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

Infine, è abrogato l'art. 23 del D.L. n. 23/2020 (cosiddetto "DL Liquidità") che disciplina la stessa materia (**comma 6**).

Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale)

L'articolo, introdotto dalla Camera, modifica la normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1, lettera a), modifica, con riferimento alla generalità delle pubbliche amministrazioni, il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle procedure concorsuali riservate. La successiva lettera b), invece, opera un intervento di coordinamento, finalizzato a chiarire che il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità per le assunzioni dirette concerne anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5 (Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi)

Il **comma 1** stabilisce che, al fine di aumentare il **numero dei contratti di formazione specialistica stipulati dai medici**, sia autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, sia autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tal fine è corrispondentemente incrementato, medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 5-bis (*Disposizioni in materia di formazione continua in medicina*)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la normativa transitoria in materia di **formazione continua in medicina (ECM)**, che opera un riconoscimento - ai fini della maturazione dei crediti formativi - dell'attività lavorativa svolta dai professionisti sanitari durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, si riconosce che i **crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022** siano già maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5-ter (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)

Il **comma 1** prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sia istituita la **scuola di specializzazione in medicina e cure palliative**, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

Il **comma 2** dispone che, decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui sopra.

Il **comma 3** specifica che, con il decreto di cui al comma 2, sia introdotto il **corso di cure palliative pediatriche** nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria

Infine, il **comma 4** dispone che, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 6 (Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

L'articolo esenta il Ministero della salute, per l'anno 2020, dall'applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2020 prescriventi riduzioni di spesa nella gestione del sistema informatico.

Art. 7 (Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

Il **comma 1** prevede che il Ministero della salute possa trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.

Il **comma 2**, infine, dispone che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante privacy, siano individuati i **dati personali**, anche inerenti alle categorie particolari di dati, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Art. 8 (Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

Il comma 1 dispone che, limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta sia prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza.

Il **comma 2** prevede che, per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità della stessa sia prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

Il **comma 3** dispone che, per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta sia estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le **patologie croniche e per le malattie rare**.

Il comma 4 specifica che la proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applichi nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

Il **comma 5** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applichino anche **ai medicinali classificati in fascia A**, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.

Il **comma 5-bis**, introdotto dalla Camera, prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano provvedere a distribuire, mediante accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, i medicinali ordinariamente distribuiti dalle strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale comprendendo l'erogazione dei medicinali necessari sia al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare. residenziale semiresidenziale, sia al periodo immediatamente successivo alla dismissione dal ricovero ospedaliero alla visita specialistica ambulatoriale - secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

Da ultimo, il **comma 5-ter**, anch'esso introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA, con propria determina, individui l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

Art. 9 (Proroga piani terapeutici)

L'articolo proroga di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici – incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio - in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARSCoV-2, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici, con lo scopo di ottenere il rinnovo degli stessi.

Art. 10 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

L'articolo apporta le seguenti tre modifiche a specifiche disposizioni del DL. 18/2020, riguardanti:

-l'estensione ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, oltre che del personale medico, infermieristico e degli operatori sociosanitari, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale, deceduti durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19 dei benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori sociosanitari;

-l'estensione ai **Centri riabilitativi** ambulatoriali del SSN del **regime di** sospensione già previsto per alcuni centri sociosanitari e socioassistenziali;

-l'aggiornamento del **regime di agevolazione fiscale**, in funzione antispreco, della cessione di taluni beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. In particolare, tali modifiche estendono l'ambito dei beni oggetto dell'agevolazione nel modo seguente:

- in aggiunta ai prodotti tessili, di abbigliamento e giocattoli, viene dettagliata la categoria dell'arredamento, sostituendola con le categorie di "mobili" e "complementi di arredo";
- con riferimento ai materiali per l'edilizia, si precisa che sono inclusi i materiali per la pavimentazione;
- con riferimento agli elettrodomestici, si chiarisce che l'uso può essere sia civile sia industriale:
- inoltre, tra le categorie dei prodotti elettronici, si aggiungono i televisori

(oltre ai PC, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico già previsti).

Art. 11 (Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)

L'articolo, al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del **Fascicolo sanitario elettronico (FSE),** reca modifiche alle disposizioni in materia recate dall'articolo 12 del DL n. 179/2012.

Nello specifico, la **lettera a)** integra il comma 1 dell'articolo 12, al fine di includere nel FSE i dati e i documenti digitali riferiti **anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale**.

La **lettera b)**, modificando il comma 2 del medesimo articolo 12, precisa che **l'accesso al Fascicolo** da parte dell'assistito debba essere assicurato anche tramite il **Portale online del FSE**.

La **lettera c)** modifica il comma 3 dello stesso articolo 12 prevedendo, in primo luogo, che il FSE sia alimentato in maniera non solo continuativa, ma anche **"tempestiva"**; in secondo luogo, si prevede che l'alimentazione riguardi anche i **dati inerenti agli eventi clinici, presenti e trascorsi**, forniti dagli esercenti una professione sanitaria al di fuori del Servizio sanitario nazionale nonché, in via facoltativa, i dati medici in possesso dell'assistito, su iniziativa di quest'ultimo.

La **lettera d)** abroga il comma 3-bis del suddetto articolo 12, il quale prevedeva che il FSE potesse essere alimentato esclusivamente sulla base del **consenso libero e informato da parte dell'assistito**.

La **lettera e)** modifica il comma 4 dell'articolo 12, secondo cui le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione siano perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociosanitari regionali che prendano in cura l'assistito, nonché da soggetti esercenti professioni sanitarie al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Le suddette finalità sono perseguite secondo le modalità di accesso al Fascicolo da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12.

Le **lettere f) e g)** modificano il comma 15-ter del suddetto articolo 12. Nello specifico, la **lettera f)** dispone che per le regioni e le province autonome che si avvalgano dell'**infrastruttura nazionale INI**, necessaria a garantire l'interoperabilità dei

FSE, debba essere garantita anche l'interconnessione dei soggetti finalizzata alla trasmissione telematica dei dati, nonché, la codifica e la firma remota dei dati oggetto di trattamento, necessaria per la successiva alimentazione e consultazione del Fascicolo e la conservazione dei dati del Fascicolo da parte delle stesse regioni e province autonome (oltre all'alimentazione e alla consultazione degli stessi).

La **lettera g)** dispone poi che i decreti attuativi delle presenti disposizioni, adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovranno prevedere:

-l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi, da associarsi agli assistiti risultanti nell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito;

-la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE;

-la realizzazione **del Portale Nazionale FSE**, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso *on line* al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati.

La lettera h) modifica il comma 15-septies del suddetto articolo 12, disponendo che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibili ai FSE e ai regionali, dossier farmaceutici attraverso l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Sanitaria relativi: alle esenzioni Tessera dell'assistito; alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica - comprensivi dei piani terapeutici - e specialistica, a carico del Servizio sanitario nazionale: ai certificati di malattia telematici; alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa. Sono aggiunti poi:

-le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN:

-i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014 relativo alla trasmissione, da parte di soggetti terzi, all'Agenzia delle entrate di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. Tali dati, resi disponibili al sistema del Fascicolo sanitario elettronico, devono essere comprensivi delle informazioni relative alla prestazione erogata e al relativo referto.

Da ultima, la **lettera i)** introduce **due commi aggiuntivi** nel suddetto articolo 12: il **comma 15**-

octies impone la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante privacy, delle specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, come definiti con i decreti attuativi previsti dal comma 7 del medesimo articolo 12; il comma 15-novies stabilisce che, ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, con il decreto ministeriale di cui al numero 3) del comma 15-ter, previo parere del Garante privacy, siano stabilite le modalità tecniche con le quali:

- -il **Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute** renda disponibile i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
- -le **Anagrafi vaccinali regionali** rendano disponibili i dati relativi alla situazione vaccinale;
- il **Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione o provincia autonoma** renda disponibili i dati relativi alle prenotazioni.

Art. 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

L'articolo - inserito nel corso dell'esame alla Camera - apporta una modifica alla disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell'ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. In particolare, dispone che, al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche sperimentatore, future, lo tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità sperimentazione clinica, dichiari preventivamente alla struttura presso la quale si svolge lo studio clinico, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i dipendenza, consulenza rapporti collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi.

Art. 12 (Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

Introduce misure di semplificazione accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle **nascite e ai decessi**, disponendo che strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopici o altri sanitari delegati, inviino al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati dell'avviso di decesso, del certificato necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell'attestazione e della dichiarazione di nascita, esonerando i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di attestazioni cartacee. Il Sistema Tessera Sanitaria rende tali dati immediatamente disponibili, senza all'Anagrafe Nazionale registrarli. Popolazione Residente (ANPR), tramite PEC, ai Comuni non ancora collegati alla ANPR e all'ISTAT.

Art. 13 (Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il **comma 1** dispone che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'ISTAT sia autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici mesi successivi, a trattare **dati personali**, anche inerenti alle **particolari categorie di dati** e relativi a condanne penali e reati, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

Il **comma 2** prevede che i suddetti trattamenti riferiti ai dati personali siano individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante privacy.

Il **comma 3** individua il **contenuto** delle predette direttive, nelle quali devono essere indicati: gli specifici scopi perseguiti; i tipi di dati; le operazioni eseguibili; le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati; le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione; i tempi di conservazione.

Il **comma 4** prescrive all'ISTAT l'obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica – che disciplinano le informazioni da fornire all'interessato, rispettivamente, nel caso in cui la raccolta dei dati personali avvenga presso l'interessato e nel caso in cui i dati non siano stati ottenuti presso lo stesso; di assicurare, attraverso il proprio sito istituzionale, adeguate forme di pubblicità alle suddette informazioni, pubblicate in maniera completa e facilmente consultabile.

Il **comma 5** prevede che i dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, riferimento che permetta ogni l'identificazione diretta delle unità statistiche, per essere comunicati, finalità scientifiche, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, ai **ricercatori** appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità dell'Unione europea o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

Infine, si precisa che l'ISTAT faccia fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (**comma 6**).

Art. 14 (Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)

Dispone che, in conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato, per l'anno 2020, il Fondo per le emergenze nazionali sia incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario.

Art. 15 (Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

L'articolo incrementa la dotazione del **Fondo nazionale per il servizio civile** di 21 milioni di euro per il 2020. Inoltre, dispone l'incumulabilità del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, riconosciuto ai volontari di Protezione civile che svolgono **attività di lavoro autonomo**, con le indennità spettanti ad alcune categorie di

lavoratori in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 16 (*Misure straordinarie di accoglienza*)

Dispone che i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possano essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)

L'articolo - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - estende ad alcune categorie di lavoratori e ai relativi superstiti la disciplina specifica sul **collocamento obbligatorio** prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e per altre categorie specifiche di soggetti. In particolare tale estensione concerne i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari, i lavoratori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, durante lo stato di emergenza, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte un'invalidità permanente, per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

La disposizione specifica che le acquisizioni a titolo diverso, ad esclusione della proprietà, di strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, da parte del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto,

siano ricomprese nell'autorizzazione di spesa relativa alle disposizioni contenute DL Cura Italia concernenti, tra l'altro, le requisizioni da parte dei Prefetti, di strutture alberghiere o altri immobili disposte per le medesime finalità di sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

Art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 18 (Utilizzo delle donazioni)

Prevede che il Dipartimento della protezione civile possa destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza.

Estende anche alle regioni e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni la disciplina sulle acquisizioni finanziate esclusivamente mediante erogazioni liberali. Consente poi alle regioni, che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la tracciabilità con una specifica causale, di proseguire ad utilizzare tale conto senza aprirne uno nuovo dedicato. Infine, fa salve le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, incrementa di 3 milioni di euro per il 2020 le dotazioni del **Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, con particolare riferimento al ristoro delle vittime dei reati di violenza sessuale e di femminicidio.

Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

L'articolo è volto ad autorizzare, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di **70** ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di **100 sottufficiali infermieri** (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare).

Inoltre, si prevede che i **medici arruolati**, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restino iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma, agli **ufficiali medici** arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.

Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.

Art. 20 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

Dispone che ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, sia autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 21 (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

L'articolo, non modificato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente.

Art. 22 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione « Strade sicure »)

L'articolo dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di 253 di unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione "Strade sicure" nella fase 1 dell'emergenza "Covid 19"). Inoltre, integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza, con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Infine, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Art. 23 (Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Dispone che, al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, sia autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle **prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia**, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro

698.080 per attrezzature e materiali dei **nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico**, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

TITOLO II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

CAPO I

MISURE DI SOSTEGNO

Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

Prevede che non sia dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. Si prevede, infine, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MEF diretto al ristoro delle regioni e alle province autonome per le minori entrate derivanti non compensante dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanità.

Art. 25 (Contributo a fondo perduto)

L'articolo dispone il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Nello specifico, i **commi 1, 2 e 3** introducono un contributo a fondo perduto e delimitano il **perimetro dei beneficiari**.

In particolare, il **comma 1** dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti di cui sopra.

Ai sensi del **comma 2**, il contributo non spetta:



- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 (60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate);
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR (ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta);
- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti, titolari di partita IVA e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del DL Cura Italia, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

In base al **comma 3**, il contributo spetta esclusivamente:

- ai titolari di reddito agrario, definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso:
- ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019:
 - corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

 compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Il **comma 4** prevede che tale contributo spetti a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

I **commi 5 e 6** definiscono **l'ammontare del contributo**, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- -20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- -15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- -10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Tale contributo è in ogni caso riconosciuto, ai sensi del **comma 6**, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il **comma 7** dispone che il contributo di cui al presente articolo non concorra alla **formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**, non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorra alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP.

I **commi 8, 9 e 10** indicano le **modalità** per ottenere il contributo a fondo perduto.

Ai sensi del **comma 11**, il contributo a fondo perduto è corrisposto **dall'Agenzia delle entrate** mediante **accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale** intestato al soggetto beneficiario. L'Agenzia delle entrate provvede al



monitoraggio delle domande presentate e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, il **comma 12** disciplina **l'attività di controllo dei dati**, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione.

13 Il comma stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate sia tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Infine, il **comma 14** dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del Codice penale (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*) e il **comma 15** reca la **quantificazione degli oneri** e indica la **copertura finanziaria** facendo rinvio all'articolo 265.

Art. 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

Il **comma 1** prevede che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle **imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento**, nonché **dell'organizzazione di feste e cerimonie**, siano erogati **contributi a fondo perduto** nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i **criteri e le modalità di applicazione del presente articolo** anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019 (**comma 2**).

Ai sensi del **comma 3**, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili,

come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Infine, si specifica che l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 4).

Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

L'articolo istituisce **tre misure di sostegno** al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

In particolare, il comma 1 definisce le condizioni per l'accesso alle misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di dimensioni, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese nella forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società per azioni europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001) o società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) aventi sede legale e amministrativa in Italia. Da tali misure sono esclusi gli **intermediari finanziari e** le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencati all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché le **imprese** di assicurazione. Inoltre, hanno acceso alle misure previste dal presente articolo le società che:

- presentino un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro (dieci milioni nel caso del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12) e fino a cinquanta milioni di euro, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non

- tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, di ammontare non inferiore a 250.000 euro per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12.

Il **comma 2** stabilisce **ulteriori condizioni** per l'accesso da parte delle società al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020, di cui al comma 8 e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12. In particolare, vi hanno accesso le società che:

- al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà;
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all'articolo 67 decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
- solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12, presentano un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Il **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, specifica che possano accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 anche le **società in concordato preventivo con continuità aziendale**, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il **comma 3** chiarisce che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**. Il **comma 4** dispone che ai soggetti che effettuano **conferimenti in denaro**, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera *c*), spetti un **credito d'imposta pari al 20 per cento**.

L'investimento massimo del conferimento in denaro, sul quale calcolare il credito d'imposta, non può eccedere 2.000.000 euro. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli legali. L'agevolazione all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate (comma 5).

Il comma 6 prevede che i commi 4 e 5 si applichino anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione. Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'art. 147 del decreto legge in esame) di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito (comma 7).

Il comma 8 prevede che alle società di cui al comma 1, che soddisfino le condizioni di cui al 2, comma sia riconosciuto, seguito a dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle **perdite** eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il **comma 9** prevede che il credito d'imposta di cui al precedente comma sia utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del decreto-legge in esame) di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito.

Per la fruizione dei crediti di imposta sui conferimenti in denaro (commi 4 e 5) e sulle perdite registrate nel 2020 (comma 8), è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021 (comma 10). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10 (comma 11).

Il **comma 12** prevede che, ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, sia istituito il Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16, emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra:

-il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera *a*);

-il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;

-il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del Codice civile, ai sensi del quale la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il **comma 13** prevede che la gestione del Fondo sia affidata a Invitalia o a società da questa interamente controllate.

Il **comma 14** dispone che gli strumenti emessi ai fini della sottoscrizione del fondo abbiano una **scadenza di sei anni**, con un'opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli strumenti finanziari sono

immediatamente rimborsati in caso di informazione interdittiva antimafia. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima dei finanziamenti dei soci a favore della società. La società emittente assume l'impegno di (comma 15): a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) fornire al soggetto gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti e di quanto previsto al successivo comma 16. Tale comma prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

Ai sensi del comma 17, l'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Oualora il rilascio dell'informativa antimafia non immediatamente sia conseguente alla consultazione della banca dati unica, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, il Gestore procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020 (**comma 18**).

Il comma 19 specifica che il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3.8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 19-bis – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera-in considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal MISE costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del MEF, di concerto con il MISE.

Il **comma 20** precisa poi che i benefici previsti ai commi 4 e 8 siano cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato. L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il

legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

Infine, si stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 (comma 21).

Art. 26-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

L'articolo, inserito durante l'esame alla Camera, è volto a incrementare di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.

Art. 26-ter (*Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese*)

La disposizione - introdotta nel corso dell'esame in sede referente - estende le misure agevolative disposte in favore delle **microimprese e delle piccole e medie imprese** dall'articolo 56 del DL n. 18/2020 anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli **eventi sismici del 2012 e del 2016** per il **pagamento di tributi, contributi** e **premi** già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.

Art. 27 (Patrimonio destinato)

L'articolo, modificato dalla Camera, consente a Cassa Depositi e Prestiti - CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato (denominato "Patrimonio Rilancio"), a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF.

Nel dettaglio, ai sensi del **comma 1**, tale Patrimonio può essere articolato in **comparti**; esso e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti **dai beni** e dai **rapporti giuridici attivi e passivi** ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è **autonomo e separato**, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP

S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono **esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte**, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni in oggetto non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

Il comma 2 disciplina gli apporti del MEF e le emissioni corrispondenti di strumenti partecipativi. Innanzitutto, essi sono effettuati con decreto del MEF, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al MEF. con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero stesso, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità patrimonio, rispetto alle finalità realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato. tempo per tempo aggiornato. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione, il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. Per ogni successiva determinazione, incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti

e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del MEF o di altri soggetti pubblici, si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Si specifica poi che per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dal ragioniere dello Stato, dal direttore generale del MEF e da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro dell'Economia rappresentanza, rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A. (comma 3).

Ai sensi del **comma 4**, le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Durante l'esame alla Camera è stato precisato che tale destinazione deve avvenire secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforme (PNR), in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Inoltre interventi del patrimonio destinato hanno a oggetto medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.

In base al **comma 5**, i **requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi** del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del MEF, sentito il MISE. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato e alla Camera per

l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione **Commissione europea** ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale, il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nell'individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità ambientali di cui comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati relativi operazioni interventi a ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

CDP S.p.A. adotta il **Regolamento del Patrimonio Destinato** nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato. che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato (comma

Secondo il **comma 7**, per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli **obbligazionari o altri strumenti finanziari**

di debito. A tali emissioni non si applicano le norme codicistiche (articoli da 2415 a 2420 del codice civile) in tema di emissioni obbligazionarie e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e può essere altresì concessa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi (comma 8).

Le norme del **comma 9** mirano a chiarire che le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul patrimonio destinato, nonché tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati, non attivano eventuali **clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti** che dovessero altrimenti operare.

Il **comma 10** concede al decreto di cui al comma 5 la possibilità di prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Il comma 11 autorizza Cassa Depositi e Prestiti, per assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e rafforzare i presidi di legalità, a stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

Rispetto alla **gestione del patrimonio destinato** (**comma 12**), CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale.

Ai sensi del **comma 13**, i redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie. dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In base a quanto disposto dal comma 14. il Patrimonio Destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del parere delle Commissioni MEF. previo parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione *medio* tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al MEF degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti in oggetto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Il **comma 15** contiene una **clausola di flessibilità europea**, affidando a un decreto del MEF il compito di integrare e modificare termini e condizioni contenuti nelle norme in esame, al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

Il **comma 16** consente al MEF, per le attività connesse al presente articolo, di affidare, con apposito disciplinare, un **incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza**, nel limite massimo complessivo di 100.000 euro per l'anno 2020.

Il comma 17, ai fini degli apporti del MEF al Patrimonio Rilancio, autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Tali titoli concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche; ai fini della registrazione contabile dell'operazione, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del MEF ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dalle norme in esame si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 18** autorizza l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti i commi 18-bis, 18-ter e 18-quater: il comma 18-bis dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

Il comma 18-ter prevede che al conto di fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato possano affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale. rafforzando la capitalizzazione **popolare delle imprese**. Si dispone poi che le disponibilità liquide del patrimonio destinato così costituite siano gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore private capital e si affida l'attuazione delle norme così introdotte a successivo un decreto del MEF, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Da ultimo, il **comma 18-quater**, in ragione di quanto previsto al comma 18-ter, modifica la **disciplina delle cambiali finanziarie**, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, consentendo l'emissione di tali titoli anche alle **banche**, oltre che alle società di capitali, dalle società cooperative e mutue assicuratrici. Resta il **divieto di emissione** di cambiali finanziarie da parte delle **microimprese**.

Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

L'articolo introduce un **credito d'imposta** per l'ammontare mensile del **canone di locazione di immobili a uso non abitativo** a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, spetti un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il **comma 2** stabilisce che il credito d'imposta spetti nella **misura del 30 per cento dei relativi canoni** in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse** o **di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il **comma 3** specifica che il credito di imposta spetti alle **strutture alberghiere e**

agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il **comma 3-bis**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, dispone cha anche alle **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetti il credito d'imposta stabilito ai commi 1 e 2 rispettivamente nella misura **del 20 per cento** (rispetto al 60 per cento) e del **10 per cento** (rispetto al 30 per cento).

Il **comma 4** specifica che il beneficio spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il comma 5 definisce le condizioni necessarie per fruire del credito d'imposta. La norma specifica che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto il **comma 5-bis**, che consente al conduttore di cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito.

Il **comma 6** dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. È comunque fatta salva la cedibilità del credito in luogo della corrispondente parte del canone di locazione, prevista dal predetto comma 5-bis.

Il **comma 7** stabilisce che al credito d'imposta non si applichino i **limiti di compensabilità**, ovvero il **limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi** (elevato, per l'anno 2020, a un milione di euro dall'articolo 147 del decreto-legge in esame), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il **comma 8** dispone la **non cumulabilità** in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d'imposta di cui al presente articolo **con il credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione**, relativo al mese di marzo, **di negozi e botteghe** (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) previsto dall'articolo 65 del DL n. 18/2020.

Il **comma 9** precisa che le disposizioni dell'articolo in oggetto si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 10** reca, infine, la **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dall'articolo.

Art. 28-bis (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che, in presenza di un calo del fatturato superiore al 33 per cento nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID19, al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario, al

fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

Art. 29 (Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di 160 milioni di euro per l'anno 2020 il **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**, prevedendo che l'erogazione di tali risorse avvenga secondo la disciplina acceleratoria prevista dall'articolo 65 del DL n. 18/2020. La disposizione stabilisce poi che una quota dell'incremento (20 milioni) dello stesso Fondo sia destinata alle **locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede** che rientrano nella soglia ISEE non superiore a 15.000 euro.

Art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

L'articolo, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020. l'ARERA preveda, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse che costituiscono tetto di spesa. L'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che: a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

L'articolo, introdotto dalla Camera, istituisce un **Fondo**, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare parzialmente i **costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni** fino al 31 dicembre 2020 sui **pagamenti con carte di credito o di debito**.

Ai sensi del **comma 2**, si affida a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** il compito di disciplinare l'utilizzo del fondo, in relazione al volume di affari degli esercenti, in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del predetto limite massimo di spesa.

Il **comma 3** dispone che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano **protocolli volontari** per definire, con equità e trasparenza, il **costo massimo delle commissioni**.

Il **comma 4** individua la **copertura finanziaria dell'intervento** mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del decreto in esame.

Art. 31 (Rifinanziamento fondi)

L'articolo dispone **l'incremento di alcuni fondi pubblici**. In particolare, il **comma 1** incrementa il **Fondo per le garanzie rilasciate da SACE** ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito.

Il comma 2 incrementa di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le già previste finalità di potenziamento ed estensione del relativo ambito di operatività. Si prevede poi che, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

Il **comma 3** attribuisce all'**ISMEA** ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo

termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del **credito agrario** e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Il **comma 3-bis** - inserito nel corso dell'esame alla Camera - incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del **Fondo per la competitività delle filiere agricole** istituito dalla legge di bilancio 2020, con la finalità di sostenere il **settore agricolo e agroalimentare**, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese.

Il comma 4 assegna 100 milioni di euro nell'anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa e il comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone, per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2020 dell'apposito comparto del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva.

Infine, il **comma 5** reca disposizioni in relazione agli oneri derivanti dall'articolo in oggetto.

Art. 31-bis (Confidi)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, elimina il limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

Art. 32 (Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS)

L'articolo, non modificato nel corso della I lettura, prevede che, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato, il MEF, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società, sia autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli 0 dei contratti concordate dell'operazione, tra le dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)

Il **comma 1** prevede che, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi, conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il termine dello stato di emergenza, soddisfano i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici - previsti dall'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) - anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che: a) l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente; b) faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; c) sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di testo del contratto documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Il **comma 2** specifica che la disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 209/2005 – secondo cui i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile - e dell'articolo 1888 del Codice civile sulla prova del contratto di assicurazione.

Con il **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame in I lettura, viene ripristinato fino al **31 dicembre 2020** l'obbligo di notificare

preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP).

Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, **proroga di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria** dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020.

In particolare, la disposizione stabilisce che su richiesta dell'assicurato il **termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria** dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato.

Art. 34 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

Dispone che al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto collocamento concluso di

telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo 206 del 2005. n. sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Art. 35 (Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

La disposizione è volta a creare uno strumento di "riassicurazione" di Stato con l'obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese. In particolare, al fine di favorire l'accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane, si propone la creazione di uno specifico e separato strumento di garanzia statale per l'assicurazione crediti commerciali a breve termine, che, con adeguata dotazione finanziaria, consenta al sistema di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all'emergenza sanitaria. La proposta emendativa replica il modello già attivato ai sensi dell'art. 1 del decreto - legge n. 23 del 2020 nei confronti del sistema bancario, incentrato su una garanzia SACE che incorpora a

sua volta una garanzia dello Stato, in un contesto emergenziale e temporaneo, soggetto ad autorizzazione UE ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

Art. 36 (Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

Dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID - 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. Per le finalità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di **bilancio**, sulla base dell'evoluzione di tali misure. possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati di tale Fondo di garanzia nell'ambito paneuropeo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Art. 37 (Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

Dispone che è autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento

aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, corrispondente mediante riduzione stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 38 (Rafforzamento del sistema delle start-up innovative)

Al **comma 1** – al fine rafforzare, sull'intero territorio nazionale, gli interventi in favore delle startup innovative - rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura "**Smart&Start Italia**", destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup.

Il **comma 2** stanzia 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla **concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto** finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede che, al fine di promuovere il sistema delle startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza Covid-19 e la fase di rilancio, si destini fino al 5 per cento delle risorse di cui al comma 2 al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione.

Il **comma 3**, rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il **Fondo di sostegno al venture capital**. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stato altresì previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna startup innovativa e PMI innovativa potrà ottenere, sia pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

Il **comma 4** interviene sul **credito di imposta in ricerca e sviluppo**, istituito riconosciuto per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020. Il comma inserisce le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Il **comma 5** dispone una proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle **startup innovative** nella sezione speciale del registro delle imprese. Eventuali termini - previsti a pena di decadenza - dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Il **comma 6** riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative. Alla predetta quota le imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse quelle di cui alle disposizioni transitorie e straordinarie previste dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020.

Il **comma 7** integra la disciplina agevolativa delle startup innovative contenuta nel D.L. n. 179/2012, aggiungendovi un nuovo articolo 29-bis, che prevede **incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative.**

Il **comma 8** integra la disciplina agevolativa per le PMI innovative, introducendo per esse lo stesso regime agevolativo fiscale in regime "de minimis" introdotto per le startup innovative dal comma 7, con detrazione IRPEF di un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati la disposizione è stata parzialmente modificata, innalzando l'investimento massimo detraibile per ciascun anno d'imposta da 100.000 a 300.000 euro e prevedendo che, fino al predetto ammontare massimo di investimento, la nuova detrazione del cinquanta per cento spetti prioritariamente rispetto alla detrazione IRPEF del 19 per cento di cui all'articolo 29 del DL n. 179/2012.

Il **comma 9** demanda le disposizioni attuative dei commi 7 e 8 ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame.

Il **comma 10** interviene sulla disciplina relativa al cd. Investor Visa for Italy, riducendo della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori.

Il **comma 11** estende le agevolazioni previste dalla misura "**Smart&Start Italia**" in favore delle startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I **commi da 12 a 17** dispongono l'istituzione presso il MISE del "First Playable Fund", un fondo per lo sviluppo dell'industria di intrattenimento digitale, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, mediante contributi a fondo perduto per il 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso tra 10.000 e 200.000 euro per singolo prototipo. I contributi saranno assegnati e utilizzati esclusivamente per la creazione di prototipi, dietro domanda delle imprese che abbiano i requisiti (sede nello spazio economico europeo; soggette a tassazione in Italia; con capitale minimo interamente versato e patrimonio non inferiore a 10.000 euro; classificate ATECO 58.2 o 62). Le spese ammissibili riguardano il personale impiegato, le prestazioni professionali commissionate all'esterno. le attrezzature tecniche e le licenze software. Il prototipo di videogioco finanziato dovrà essere realizzato entro i 18 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità della domanda da parte del Ministero.

Il **comma 18** stabilisce che la modalità di presentazione delle domande, i criteri per le loro selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione, di verifica, controllo e rendicontazione e le cause di decadenza e revoca saranno definite con decreto MISE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 19** reca, infine, le coperture.

Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori)

Autorizza la **spesa di 5 milioni** di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di

sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione; promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la **definizione delle misure attuative**. Il **comma 3** subordina l'efficacia delle predette misure all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società benefit)

Introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato. Viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del MISE, per la concessione dell'agevolazione e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.

Il **comma 1**, all'esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull'intero territorio nazionale dell'ecosistema delle **società benefit**, riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce il relativo limite di spesa.

Il **comma 2** chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della **normativa europea in materia di aiuti di stato** di minore dimensione.

Il **comma 3** istituisce nello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, indica i **criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, con riferimento sia ai bilanci** il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 (comma 1) sia a quelli dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (comma 2).

Art. 39 (Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale)

Consente al Ministro dello sviluppo economico di avvalersi di consulenti ed esperti specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 nonché di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali. Inoltre, sancisce che un importo massimo del 40% della spesa di 300.000 euro, autorizzata dalla finanziaria del 2007 al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni, sia destinato allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria.

Il comma 5-bis - introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - assegna al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti del suddetto stanziamento. Per le medesime finalità, gli intermediari finanziari non professionali possono continuare a concedere i finanziamenti indicati nell'articolo 112, comma 7, del TUB, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento.

Art. 40 (Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

Consente il riconoscimento di un contributo alle microimprese e alle piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono escluse dal contributo le gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Art. 41 (Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

Introduce una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 sul risparmio energetico dal 22 luglio fino al 30 novembre 2020. Inoltre, per le **unità di cogenerazione ad alto rendimento (CAR)** entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, viene consentito l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti.

Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni per il 2020, per la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up e alle PMI innovative. Tali iniziative sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di progettazione, coordinamento. attività promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnicoscientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

MISE potrà intervenire con la sua partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, tramite ENEA come soggetto attuatore, che a tal fine è autorizzata alla costituzione di una fondazione, la "Fondazione Enea Tech". Per l'istituzione e l'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni per l'anno 2020. Il patrimonio della Fondazione può essere supportato da soggetti pubblici o privati, così come alle sue attività possono contribuire enti pubblici e privati. Può usufruire in comodato beni del demanio e del patrimonio dello Stato. I suoi investimenti a favore dell'integrazione iniziative di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico possono prevedere la partecipazione di imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, risorse dell'Unione Europea.

Art. 42-bis (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - interviene al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima, novellando la vigente disciplina in materia. La prima novella prevede che nell'individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica si tenga anche conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. Tra i criteri di individuazione, si precisa che gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (in luogo dell'attuale riferimento alla disciplina dei regimi di sostegno) al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili. In base a un'altra novella, gli interventi e le misure devono prevedere il sostegno ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie.

Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il **Fondo per la**

salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese che, qualora intendano avvalersi del Fondo, notificano al MISE le informazioni relative a: azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente; opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono quindi stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarietà)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati – prevede la possibilità, per l'anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

La **definizione delle modalità operative** per procedere alla comunicazione da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro.

Art. 44 (Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

L'articolo 44, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede (comma 1bis) nuovi contributi per l'acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione, a condizione che in venditore pratichi un analogo sconto; tali incentivi sono cumulabili, a talune condizioni, al vigente ecobonus per l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici; si prevedono inoltre incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, fino ad Euro 3; si conferma l'incremento (comma 1) del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021, che viene poi ulteriormente aumentato di 50 milioni di euro per il 2020 per la esclusiva copertura dei nuovi incentivi qui introdotti.

In dettaglio, il **comma 1**, non modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, incrementa il **fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2** di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021. La dotazione del Fondo ammonta pertanto, dopo tale modifica, a 170 milioni di euro per il 2020 ed a 270 milioni di euro per il 2021.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede nuovi contributi per l'acquisto di autoveicoli, fermi restando quelli già previsti con il c.d. ecobonus, disciplinato dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 e con esso cumulabili al ricorrere di determinate condizioni. I nuovi contributi sono di due tipologie, con o senza rottamazione di un analogo veicolo e sono riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche che acquistino in Italia dal 10 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 (autovetture). Il bonus ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di **rottamazione** di un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 10 gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è pari a 2000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ibridi (con emissioni da 0 a 60 g/KM di CO2), ed a 1500 euro per l'acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2; in entrambi i casi il

contributo è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro;

b) **senza rottamazione di un analogo veicolo**, il contributo è pari a 1000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici o ibridi (con emissioni da 0 a 60 g/KM di CO2) ed a 750 euro nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2, anche in questi casi a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.

Sia nell'ipotesi di rottamazione, che in sua assenza, in base al comma 1-ter, possono fruire del nuovo bonus anche veicoli diversi da quelli elettrici ed ibridi, con qualsiasi alimentazione di carburante. ma entro la soglia di emissioni inquinanti di 110 g/Km Co2, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Per i veicoli elettrici ed ibridi invece, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km, il contributo è riconosciuto per gli autoveicoli che abbiano un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019, quindi inferiore a 50.000 euro, sempre al netto dell'Iva.

Il **comma 1-quater** prevede espressamente la cumulabilità del nuovo contributo con l'ecobonus del comma 1031 citato.

Il **comma 1-quinquies** rinvia per l'attuazione alle disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

comma 1-sexies dispone prevede un'agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, nel caso di acquisto di un veicolo usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato più inquinante. In dettaglio si prevede il pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato per le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3, con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km.

Il **comma 1-septies** prevede un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo **veicolo di categoria M1** rientrante tra quelli previsti dal comma 1032, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo

veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. In alternativa si consente di utilizzare l'incentivo in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il comma 1-octies rifinanzia il fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019, per 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione delle modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

Il **comma 1-novies** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall'anno 2019, e pari al 30% del prezzo fino a un 3.000 euro, massimo di estendendone l'applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante; lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Si consente infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate.

Con la nuova formulazione del comma 1057 si attribuisce un bonus di importo differente per l'acquisto di nuovi veicoli a due ruote, a tre ruote e di quadricicli leggeri, elettrici o ibridi, a seconda che si proceda o meno alla rottamazione di un veicolo inquinante.

In primo luogo la disposizione prevede infatti, un bonus del 30% del prezzo di acquisto, con un massimo di 3000 euro, per coloro che nell'anno 2020 acquistino, anche in locazione finanziaria, e immatricolino in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie, L1e L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, senza che, come era invece previsto dal testo vigente del comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, sia necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante di cui essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi (ovvero che sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente).

In secondo luogo l'art. 44-bis dispone che il medesimo **bonus** sia pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nel caso venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si sia proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. In base alla nuova formulazione del comma 1057 si fa ora riferimento alla rottamazione di un qualsiasi "veicolo" di categoria di emissioni Euro 0, 1, 2, o 3.

La nuova formulazione del comma 1057 introdotta dall'articolo 44-bis, prevede infine che il contributo possa essere **riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati** nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto, che può pertanto essere anche una persona giuridica.

La norma specifica infatti che nel caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il **rapporto di controllo**, secondo la nozione di controllo societario dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno. La disposizione considera solo la nozione di controllo di una società su un'altra tramite la maggioranza dei voti in assemblea, e non anche quelle di controllo tramite influenza dominante.

Art. 45 (Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni)

Consente ai comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'art.14 della legge n. 266 del 1997, che prevede interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46 (Misure urgenti in materia di servizi postali)

Interviene sul **DL Cura Italia**, estendendo fino al 31 luglio 2020 quanto già disposto dall'art. 108 per la consegna di posta raccomandata e pacchi. Prevede, quindi, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedono senza raccogliere la firma del destinatario. con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

Art. 46-bis (*Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali*)

Introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica. Le somme aggiuntive così stanziate sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

Art. 47 (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia)

Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Le operazioni di riorganizzazione e trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

Art. 48 (Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

Al comma 1, dispone un rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Inoltre, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, al comma 1 è stata inserita la nuova lett. b-bis) che dispone, nello stato di previsione del MAECI, l'incremento da 4 a 6 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa relativa all'integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità.

Il successivo **comma 2** rifinanzia poi il citato Fondo Legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il **Comitato agevolazioni**, ad elevare fino al doppio, in conformità alle norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il

31 dicembre 2021. Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea. Infine, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina. La previsione si applica anch'essa alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.

Il **comma 3-bis**, introdotto dalla Camera, autorizza 5 milioni di euro per il 2020 per lo sviluppo, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero e nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di informazione, dell'export management e della promozione di contatti commerciali per le PMI, anche attraverso **piattaforme digitali**.

Il **comma 4** autorizza l'ICE ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della **partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali**, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati soppressi i commi 6 e 7 intesi a novellare alcune disposizioni riguardanti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai.

Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

Introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che

operano nell'industria del tessile e della **moda**, del calzaturiero e della **pelletteria** (TMA) un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, relativo all'emergenza epidemiologica.

Il credito d'imposta è assegnato (comma 1) all'esplicito scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Più in dettaglio, l'agevolazione opera limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ovvero al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020.

Il **comma 2** chiarisce che, se il beneficiario è obbligato a redigere un bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è necessario avvalersi di una certificazione relativa alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi nell'apposito registro.

Il **comma 3** prescrive che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della disciplina sui versamenti unitari (F24),, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Ai sensi del **comma 4**, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in commento e sono definite le modalità e i criteri di attuazione.

Si prevede poi che (**comma 5)** le norme in esame si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. I relativi adempimenti europei sono a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 49 (Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

Autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive", nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, con sede a Torino.

Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei e, inoltre, organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

Mediante regolamento sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

Art. 49-bis (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - autorizza al comma 1 la spesa di € 10 mln per il 2020 e di € 2 mln annui a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi in collaborazione con le imprese a cura della Fondazione Human Technopole, attraverso la struttura denominata «Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita» con sede in Lombardia. La finalità dell'autorizzazione di spesa è favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio

nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative

Il **comma 2** prevede che il Centro prima indicato favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e startup innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

Il **comma 3** prevede che la Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

Il **comma 4** prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

Art. 50 (Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)

Prevede il riconoscimento del **super ammortamento** - che, ai fini delle imposte dirette, consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi - per gli **investimenti effettuati dal 1º aprile scorso al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020**, a condizione che, entro la fine dell'anno 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Art. 51 (Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

Proroga di 6 mesi i termini di esecuzione dei **programmi delle procedure di amministrazione straordinaria**, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020.

Art. 51-bis (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Art. 52 (Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

Sospende i versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti in scadenza nel 2020 concessi ai sensi della <u>legge n. 808 del 1985</u>, che reca **interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.** I versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Art. 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - prevede al comma 1 che, al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e in relazione ai **finanziamenti bancari associati**, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal

Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

Il **comma 2** prevede che la **rinegoziazione** è possibile con il consenso della **banca** che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della L. n. 311/2004.

Art. 52-ter (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - dispone al comma 1 il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. Alla valutazione dei progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, l'individuazione dei criteri, delle finalità, delle modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse previste, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate.

CAPO II MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 53 (Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

Deroga all'art. 46, comma 1, della <u>legge n. 234 del</u> 2012, che vieta alle imprese destinatarie di una

richiesta di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, ricevuti e non rimborsati, di accedere a nuovi aiuti. Si consente, quindi, a tali imprese di beneficiare degli aiuti concessi da Amministrazioni centrali, regionali e territoriali ai sensi del temporary framework. Dagli aiuti concessi in deroga, verranno decurtate le somme che le imprese sono obbligate a rimborsare in quanto riferite ad aiuti illegali, comprensive degli interessi maturati fino alla data di erogazione del nuovo aiuto.

Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", relativa ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Gli aiuti non possono superare l'**importo di** 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Inoltre, gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

Art. 55 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a dell'economia sostegno nell'attuale emergenza del COVID-19", relativa agli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito.

Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI: in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Infine, si stabilisce che le garanzie siano concesse entro il 31 dicembre 2020.

Art. 56 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)

sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del **COVID-19**", e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, definisce una cornice normativa entro la quale - previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati.

Il **comma 2** chiarisce che gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Il **comma 3** precisa che i contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. In base al **comma 4**, i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020. In ogni caso, tale

tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

Il **comma 6** chiarisce che gli aiuti di cui all'articolo in commento ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione (aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante.

Il **comma 7** esclude l'applicabilità degli aiuti di cui all'articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Il comma prevede altresì riproducendo pressoché interamente il contenuto del punto 31 della Comunicazione della Commissione - che gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà in particolare essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.

Art. 57 (Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a dell'economia sostegno nell'attuale emergenza del COVID-19", relativa agli aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 del Quadro Temporaneo.

Art. 58 (Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a dell'economia sostegno nell'attuale emergenza del COVID-19", relativa agli aiuti alle imprese per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale e prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali, vaccini, trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime. dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici), i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione. Gli Enti possono istituire regimi di aiuto concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 del Quadro Temporaneo.

Art. 59 (Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", relativa agli aiuti alle imprese per investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 del Quadro Temporaneo (medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati).

Art. 60 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)

Consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della Sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono **destinati** ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. La sovvenzione mensile (concessa per un periodo non superiore a 12 mesi) non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Art. 61 (Disposizioni comuni)

Contiene alcune disposizioni generali relative agli articoli da 54 a 60 ed in particolare:

- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano già in stato di difficoltà ai sensi dei regolamenti generali di esenzione UE, e più specificamente, il Regolamento n. 651/2014 (art. 2, punto 18), il Regolamento n. 702/2014 (art. 2, punto 14) ed il Regolamento 1388/2014 (art. 3, punto 5);
- il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione coincide con la data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 da parte del beneficiario;
- l'efficacia delle misure di aiuto subordinata all'autorizzazione compatibilità della Commissione europea nel rispetto dell'art. 108 Trattato di funzionamento dell'UE della e Comunicazione C(2020)1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalla Comunicazione C 2020) 2215 final del 3 aprile 2020;

- il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla notifica del regime-quadro alla Commissione europea, nonché alla registrazione dello stesso regime-quadro nei registri sugli aiuti di Stato RNA (Registro nazionale aiuti), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura);
- gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato;
- gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente.

Art. 62 (Disposizioni finanziarie)

Reca disposizioni finanziarie relative all'attuazione degli articoli da 54 a 61, prevedendo – tra l'altro – che le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

Art. 63 (Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)

Prevede che, ai fini della registrazione di ogni misura di aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato, ogni regime di aiuto adottato dalle Amministrazioni nazionali o territoriali debba essere identificato attraverso l'apposizione di un proprio codice unico identificativo.

Art. 64 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)

Demanda al Ministero dello sviluppo economico l'adeguamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato in base ai nuovi regimi di aiuto istituiti con il Quadro Temporaneo.

Art. 65 (Esonero temporaneo contributi Anac)

Esonera le **stazioni appaltanti** e gli **operatori economici** dal **versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione** per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.

TITOLO III MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Art. 66 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

Modifica l'art. 16 del **DL Cura Italia**, prevedendo che le mascherine siano considerate **dispositivi di protezione individuale (DPI)** per i lavoratori, ma anche per i **volontari (sanitari e no)** che, nello svolgimento delle loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Tale disposizione viene estesa anche ai **lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari**.

Art. 66-bis (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - modifica la disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, con riferimento all'importazione - e alla conseguente immissione in commercio - di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia.

Il comma 2 prevede che per le mascherine chirurgiche i criteri sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento ACCREDIA, rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS.

Il **comma 3** prevede che per i **dispositivi di protezione individuale** i criteri sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un

rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL.

Il comma 4 prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli.

Il **comma 5** conferma (per la durata dell'emergenza in oggetto) l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 5-bis del citato D.L. n. 18 del 2020.

Art. 67 (Incremento Fondo Terzo Settore)

Incrementa di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo Terzo settore, al fine di sostenere gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.

Art. 67-bis (*Inserimento al lavoro dei care leavers*)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è diretto ad inserire fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (c.d. care leavers).

Art. 68 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario)

Modifica l'art. 19 del **DL Cura Italia**, recando disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario di integrazione salariale, concessi a della sospensione 0 riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, in particolare aumentando la durata massima dei suddetti trattamenti da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1º settembre al 31 ottobre 2020, estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

Dispone anche, in recepimento di quanto già previsto dall'art. 1 del D.L. 52/2020, che coloro che abbiano **fruito integralmente delle prime quattordici settimane** possono chiedere ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per **periodi antecedenti al 1º settembre 2020**.

L'articolo in esame prevede, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale in favore degli **operai agricoli**, richiesto per eventi riconducibili alla predetta emergenza, sia concesso in deroga a determinati limiti posti dalla normativa vigente.

Dispone inoltre una revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.

Conseguentemente, il **limite di spesa** per l'erogazione delle suddette prestazioni viene **incrementato** nella misura di 11.521,9 mln di euro per il 2020 (di cui 10.251,9 mln di euro per la CIGO ed alcuni casi di assegno ordinario, 1.020 mln per gli assegni ordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e 250 mln per gli assegni ordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS).

Art. 69 (Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Modifica l'art. 20 del **DL Cura Italia**, estendendo da 9 a 18 settimane il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che già fruiscono della cassa integrazione straordinaria fino al 31 ottobre e aumenta la



dotazione finanziaria da 338,2 a 828,6 milioni di euro.

Art. 70 (Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

Modifica l'art. 22 del DL Cura Italia:

- prevede anche in caso di cassa in deroga l'innalzamento della durata massima di trattamento di integrazione salariale fino a 18 settimane di cui le prime 14 (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 agosto e le ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre;
- per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane;
- è stato reintrodotto l'obbligo di sottoscrizione dell'accordo sindacale per l'accesso alla cassa in deroga dei datori che hanno chiuso l'attività a seguito dei provvedimenti di contenimento emanati dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica;
- prevede che i dipendenti destinatari del trattamento di Cassa in deroga, per poter usufruire delle relative forme di sostegno, debbano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020.

Infine, prevede che per il trattamento di cui al presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto e che il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'**INPS**.

Reca ancora disposizioni in merito ai termini di presentazione delle domande.

Dispone ancora che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca

dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Art. 70-bis (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Riconosce un ulteriore periodo di trattamento, della durata massima di quattro settimane (solo successivamente alla fruizione delle precedenti quattrodici settimane). Tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente (per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia).

Resta ferma la **durata massima di diciotto settimane**, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS.

Art. 71 (*Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale*)

Interviene sul **DL Cura Italia**, inserendo nuove disposizioni in materia di integrazione salariale:

- con l'art. 22-ter viene disciplinato finanziamento l'ulteriore delle integrazioni salariali, istituendo un apposito capitolo di bilancio per il rifinanziamento dei trattamenti integrazione salariale. Tali risorse possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di solidarietà bilaterali, mediante decreti del Ministro del lavoro ed il Ministro dell'economia, da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del di dei periodo massimo durata trattamenti di integrazione salariale;
- con l'art. 22-quater si prevede che il trattamento di integrazione salariale deroga "Emergenza Covid-19" successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni siano concessi dall'Istituto **Nazionale** della Previdenza Sociale, previa domanda del lavoro da inoltrare datore Pertanto, telematicamente all'Istituto. l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni di cassa in deroga, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. In

caso di superamento del limite di spesa, l'Inps non potrà emettere provvedimenti concessori. La domanda di concessione del trattamento di cassa in deroga può essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Decorsi i trenta giorni, la medesima domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa:

- per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020;
- con l'art. 22-quinquies si apportano modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, prevedendo che le richieste integrazione salariale a pagamento diretto per CIGO e assegno ordinario, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, siano disciplinate dalla procedura di cui al precedente articolo 22-quater, comma 3.

Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

Modifica gli artt. 23 e 25 del **DL Cura Italia**:

- porta a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 agosto 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- aumenta il **limite** massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è

incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido;

- aumenta il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 1000 a 2000 euro) per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- in aggiunta ai congedi indennizzati, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici, senza corresponsione di indennità, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- dispone infine che i periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 73 (Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Modifica l'art. 24 del DL Cura Italia, prevedendo che il numero di giorni di permesso retribuito sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato di 18 giorni.

Art. 74 (Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Modifica l'art. 26 del DL Cura Italia, posticipando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di assenza dal servizio dei **lavoratori in possesso** riconoscimento di disabilità connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in di certificazione rilasciata possesso competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie

salvavita, viene equiparato al **ricovero ospedaliero**.

Art. 75 (Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

Viene disposta la cumulabilità tra l'assegno ordinario di invalidità e le indennità previste, nel DL Cura Italia, in favore dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30), dei lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38) e dei lavoratori autonomi e dipendenti che abbiano sospeso, ridotto o cessato la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 44).

Art. 76 (Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

Estende la sospensione delle misure di condizionali per l'attribuzione di alcune prestazioni (Rdc, Naspi, Dis-Coll), da 2 a 4 mesi. (Art. 40 comma 1 DL 18/2020).

Art. 77 (Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

Modifica l'<u>art. 43 del DL 18/2020</u> in matera di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di **enti del terzo settore**.

Art. 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.150 milioni, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 del bonus da 600 euro in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sempre che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione.

Acora, reca l'abrogazione dell'<u>art. 34 del DL</u> <u>23/2020</u> che prevede il requisito dell'**iscrizione** in via esclusiva di detti professionisti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Art. 79 (Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

Dispone che le **abilitazioni** già in possesso del personale addetto ai lavori necessari al cripristino del servizio elettrico, conservino la loro validità **fino al 15 giugno 2020** (anziché 30 aprile), anche in caso di temporanea impossibilità di effettuare le attività di aggiornamento pratico.

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la **formazione** per l'aggiornamento teorico, anche a distanza.

Art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Interviene sulla disciplina in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Art. 46 DL 18/2020), portando da 2 a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Ancora, concede la possibilità al datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di **revocare il recesso** purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende **ripristinato senza soluzione di continuità**, **senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro**.

Infine, dispone che, in via eccezionale e **fino al 17** agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. La disposizione, in particolare, modifica il comma 1 dell'articolo 46 prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Art. 80-bis (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Interviene sulla disciplina di alcuni casi di **somministrazione irregolare di lavor**o e di conseguente possibilità di richiesta - da parte del lavoratore - di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

In merito, il presente articolo chiarisce - con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo - che l'eventuale **atto di licenziamento** eseguito dal somministratore sia irrilevante rispetto al rapporto di lavoro così costituito con l'utilizzatore (per quest'ultimo rapporto trova dunque applicazione la **normativa di tutela contro i licenziamenti**).

Art. 81 (Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Sospende fino al 31 luglio 2020 i **termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative** per mancata trasmissione di dati statistici di cui agli <u>artt. 7 e 11 del Dlgs. 322/89</u>.

CAPO II ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 82 (Reddito di emergenza)

Introduce il **Reddito di emergenza** dal mese di maggio 2020 (**Rem**), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza, erogato da INPS in **due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro**.

Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un certo valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare dell'ISEE.

Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal Decreto Cura Italia né con le indennità di cui agli articoli 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 85 (Indennità per i lavoratori domestici) del presente decreto-legge. Ancora è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano titolari di pensione diretta e indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superiore sia una determinata soglia; recettori di reddito di cittadinanza ovvero di munire aventi finalità analoghe.

Prevede infine che, gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, **portatori di handicap**, in difficoltà economica e senza dimora.

Art. 83 (Sorveglianza sanitaria)

Impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza della attività produttive e commerciali, la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per quei datori di lavoro per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta dal datore di lavoro ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Specifica poi che l'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il **recesso del datore** di lavoro del contratto.

Per ultimo, reca autorizzazione per l'**INAIL** di procedere all'**assunzione**, a tempo determinato, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore ai 29 anni.

Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che non concorrono alla formazione del reddito e che sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020. In particolare:

- viene confermato per il mese di aprile 2020 il bonus da 600 euro per i liberi professionisti e co.co.co;
- riconosce una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una

- comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
- riconosce una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- viene confermato per il mese di aprile 2020 il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO;
- viene confermato per il mese di aprile 2020 il bonus di 600 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- riconosce un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali hanno che cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di in vigore della presente disposizione. La medesima indennità è riconosciuta lavoratori ai somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- viene confermato per il mese di aprile 2020 il bonus d 600 euro per i lavoratori del settore agricolo. Tale indennità è però portata a 500 euro;
 - riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, specificando che per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento integrazione salariale. l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto a determinate condizioni; c) lavoratori **autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto subordinato di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; b) titolari di pensione.

eroga una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Infine, istituisce una **norma di decadenza** (15 gg.) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo di cui agli <u>arti. 27 28, 29, 30 e 30 del</u> DL 19/2020.

Art. 85 (Indennità per i lavoratori domestici)

Riconosce, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro.

Art. 86 (Divieto di cumulo tra indennità)

Specifica che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ma che sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 87 (Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

Prevede che per l'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possano concedere **ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga ai** lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44 comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Specifica che le regioni e le province autonome concedono l'indennitàesclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Art. 88 (Fondo Nuove Competenze)

Prevede che, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Delega infine il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad emanare **entro sessanta giorni** dalla entrata in vigore del presente provvedimento un **decreto** con il quale sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

Reca norme in materia di **rendicontazione** dell'utilizzo da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Specifica poi che con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

Infine, reca disposizioni per garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, le regioni

e le province autonome sono tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali (più precisamente del servizio sociale professionale e del segretariato sociale, del servizio di pronto intervento sociale, dell'assistenza domiciliare, delle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e dei centri di accoglienza residenziali o diurni).

Art. 89-bis (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)

Istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, volto a dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale secondo l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non abbiano un reddito annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni.

Art. 90 (Lavoro agile)

Riconosce il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Fa salvi gli obblighi informativi a capo del datore di lavoro previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Ancora, impegna i datori di lavoro del settore privato a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile

sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso **strumenti informatici nella disponibilità del dipendente** qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

La stessa possibilità è prevista per i **datori di lavoro pubblici** limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020

Specifica poi che **gli obblighi di informativa** di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017 in materia di **sicurezza sul lavoro**, sono **assolti in via telematica** anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (**INAIL**).

Infine, dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Art. 91 (Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)

Dispone che le attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) siano svolte con modalità a distanza, a beneficio degli studenti ai quali non è consentita. per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle stesse. Specifica ancora che l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità per i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

Art. 92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

Proroga per **ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza** la fruizione di **NASPI e DIS- COLL**, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 30 aprile 2020, a condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità previste per l'emergenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

Consente di **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Apposizione del termine e durata massima).

Ancora, dispone che il termine dei **contratti di lavoro degli apprendisti** e dei contratti di lavoro a **tempo determinato**, anche in regime di **somministrazione**, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 94 (*Promozione del lavoro agricolo*)

Stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavoratori, di NASPI e DIS-COLL e di Rdc, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

Art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro)

Prevede la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiatura, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura

fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Prevede infine che allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, in via eccezionale per l'anno 2020, l'**INAIL** utilizza ulteriori risorse, già disponibili, per un importo di **200 milioni di euro**.

Art. 96 (*Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro*)

Consente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Art. 97 (Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

Reca semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (Art. 2 L. 297/1982). Per quanto di specifico interesse prevede che i pagamenti possano essere effettuati mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.

Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

Prevede che per i mesi di aprile e maggio, società Sport e Salute S.p.A riconosca un'indennità pari a **600 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Tale indennità è riconosciuta nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020. È stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere alla Cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di 9 settimane.

Art. 99 (Osservatorio del mercato del lavoro)

Istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione.

L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

- studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate.

Dispone che l'Osservatorio promuova la costituzione di **Osservatori regionali** aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una **Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro**, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Specifica che per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un **Comitato scientifico** appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da **esperti indipendenti**.

Prevede poi che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali**, siano individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica.

Art. 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

Stabilisce che per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Art. 101 (Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

Consente all'INPS di incrementare per l'esercizio 2020, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi, nel limite massimo di 68 milioni di euro, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 102 (Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

Consente all'**INAIL** di incrementare per l'esercizio 2020, il valore medio dell'importo delle **spese sostenute per acquisto di beni e servizi**, nel limite massimo di **35 milioni di euro**, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)

Stabilisce la possibilità per i datori di lavoro di presentare istanza all'INPS, allo sportello unico per l'immigrazione o alla Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.



Consente anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un **contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore**.

Art. 103-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

Autorizza la spesa di **6 milioni di euro** per l'anno 2020, in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilità)

Incrementa:

- di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze (articolo 1, comma 1264, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del

sostegno familiare (articolo 3, comma 1, legge 22 giugno 2016, n. 112).

Ancora, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, prevede che al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.

A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

Art. 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

Vincola la destinazione di una quota del **Fondo per le politiche della famiglia** per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

- interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Art. 105-bis (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

Per il 2020, integra, con **3 milioni di euro**, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, **percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne** vittime di violenza in condizione di povertà. Le risorse stanziate, pari a 3 milioni di euro, sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 105-ter (Contributo per l'educazione musicale)

Riconosce per il 2020 un contributo per le spese sostenute per la frequenza di cori, bande e scuole di musica, nel limite di spesa di \in 10 mln.

Art. 105-quater (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

Incrementa di **4 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

TITOLO V ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

Istituisce presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del **Ministero** dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del **Ministero dell'interno**, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il compito esaminare le conseguenze all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa.

Infine, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del **bilancio** di previsione 2020-2022 degli enti locali, attualmente fissato al 31 luglio, in considerazione delle condizioni di incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali. È altresì differito al 30 settembre anche il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare. È inoltre differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021. Infine, vengono differiti i termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.

Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

Istituisce un fondo, con una dotazione di **20** milioni di euro per il **2020**, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Il nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, è finalizzato:

- per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
- per il 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Art. 107 (Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

Reintegra la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di **400 milioni** di euro da destinare alle finalità originarie del fondo stesso, cioè assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria (articolo 1, comma 380, lettera b), L. 24 dicembre 2012, n. 228).

Art. 108 (Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

Anticipa l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l'anno 2020.

Art. 109 (Servizi delle pubbliche amministrazioni)

Impegna le pubbliche amministrazioni a fornire, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in concessione convenzione, 0 appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi educativi e scolastici e le attività sociosanitarie e socioassistenziali, senza ricreare aggregazione. Vengono esclusi i gestori dei servizi di trasporto scolastico dalla moratoria di penali e riduzioni di corrispettivo in conseguenza della mancata erogazione degli stessi, causata dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19.

È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

Art. 110 (Rinvio termini bilancio consolidato)

Differisce al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 1 del Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118. L'articolo prevede inoltre il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti del settore sanitario e della gestione sanitaria accentrata presso la regione (rispetto al 31

maggio previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

È previsto inoltre il differimento dei termini entro cui la giunta regionale deve approvare i suddetti bilanci d'esercizio dell'anno 2019, nonché il **bilancio consolidato** dell'anno 2019 del **Servizio sanitario regionale**, che vengono fissati, rispettivamente, al 31 luglio e al 30 novembre 2020 (rispetto al 30 giugno e 31 luglio 2020 previsto dal D.L. n. 18/2020).

Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

Al fine di concorrere ad assicurare alle **Regioni e** Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, istituisce presso il Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. L'articolo prevede inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Art. 112 (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa)

In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, istituisce presso il **Ministero dell'interno** un **fondo con una dotazione di 200 milioni** di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni.

Si prevede inoltre che in favore del **comune di San Colombano al Lambro**, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, sia riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020.

Art. 112-bis (Fondo per i comuni delle zone rosse e per altri territori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria) Istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 per finanziare interventi di sostegno economico e sociale a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, non rientranti tra quelli previsti dall'articolo 112 (il quale istituisce un fondo di 200 milioni a favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza).

Si prevede che tale fondo sia **ripartito** entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Si dispone poi che si debba tenere conto, sulla base della **popolazione residente**: dei comuni individuati come **zona rossa** o all'interno di una **zona rossa** per i quali è stato imposto il **divieto di accesso o di allontanamento**, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali, di durata non inferiore a 15 giorni; di altri comuni, sulla base dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero di contagi e di decessi da Covid-19, comunicati dal Ministero della salute e accertati alla data del 30 giugno 2020.

Si prevedono, infine, alcune deroghe alla normativa vigente per l'anno 2020.

Art. 113 (Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

Prevede che nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possano effettuare **operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui** e di altre forme di prestito contratti con le **banche**, gli **intermediari finanziari** e la **Cassa depositi e prestiti**, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Stabilisce poi che in caso di **adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)** e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la **sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento** in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione possa avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Regole particolari per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali) e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n.

448 (Finanza degli enti territoriali), fermo restando il **pagamento delle quote interessi** alle scadenze contrattualmente previste. Tali sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la **modifica del piano di ammortamento**.

Si prevede poi che nel caso in cui i mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria l'immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 114 (Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

Modifica i termini di cui all'articolo 30, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". In particolare: **proroga al 15 settembre** il termine affinché il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare **l'esecuzione dei lavori**; proroga al **15 ottobre** i termini relativi all'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la **revoca in tutto o in parte dei contributi**; proroga al **15 dicembre** i termini richiesti agli enti beneficiari per **l'avvio dei propri lavori** nel caso in cui tale contributo sia stato revocato e assegnato ad altri comuni.

Articolo 114-bis (Sospensione termini e deroghe per enti in riequilibrio)

Rinvia il termine per **l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego** del **piano di riequilibrio finanziario pluriennale**, di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL). In particolare, si prevede che il termine di 30 giorni ivi indicato, già rinviato al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020, decorre dal **1º gennaio 2021**.

Inoltre, l'articolo dispone che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243quater, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL), **non si effettui con riferimento al primo semestre del 2020**, mentre la verifica relativa al secondo semestre riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 114-ter (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

Novella l'articolo 23 del **D.lgs. n. 164/2000** (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), introducendovi il nuovo comma 4-bis. La nuova disposizione stabilisce che si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori:

- le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già metanizzati;
- le nuove costruzioni di reti ed impianti comuni da metanizzare presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000 (cioè appartenenti alla zona climatica F) prevista dall'articolo 2 del Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia - DPR n. 412/1993) e classificati come montani ai sensi della Legge n. 1102/1971, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei limiti delle risorse già assegnate.

Il **CIPE** provvede ad aggiornare conseguentemente i tempi per le **modalità istruttorie delle domande** di cui alle delibere adottate in materia. A tal fine l'Autorità ammette a integrale **riconoscimento tariffario** i relativi investimenti.

Art. 115 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

Istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del

relativo capitolo del bilancio dello Stato, "Sezione denominate rispettivamente assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo, il MEF stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita **convenzione** e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. Infine, si prevede il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC).

Art. 116 (Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)

Prevede che gli enti locali, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possano chiedere, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'articolo prevede poi che le **anticipazioni di liquidità** non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento.

L'articolo regola poi le **modalità di presentazione della domanda** di anticipazione, le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, nonché le modalità e i tempi di restituzione dell'anticipazione con un

piano di ammortamento dal 2020 e rate annuali entro il 31 ottobre di ciascun anno.

L'articolo individua poi gli strumenti per rate di recuperare le ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti, regola i tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni e prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome possono utilizzare le anticipazioni anche per estinguere l'importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020.

Art. 117 (Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

In considerazione dell'emergenza COVID-19 e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il **Ministero dell'economia è autorizzato**:

- a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento а cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio, la misura del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento:
- a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute;
- a trasferire alle regioni il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa;
- ad anticipare **all'Istituto superiore di sanità**, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni

migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

 ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

L'articolo precisa che il MEF è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni di ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in seguito al perfezionamento dei procedimenti di adempimento.

L'articolo prevede poi che, per l'anno 2020, che le regioni garantiscano l'erogazione ai rispettivi **Servizi sanitari regionali**, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del **Servizio sanitario nazionale**, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

Si prevede poi che i **crediti commerciali** certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del **Servizio sanitario nazionale** in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.lgs 502/1992, ove non certificati mediante la **piattaforma elettronica** di cui all'articolo 7 del DL 35/2013, possano essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, deve comunicare al cedente e al cessionario l'accettazione o il **rifiuto** della **cessione del**

credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale de gli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

L'articolo introduce, inoltre, una sospensione temporanea fino al 31 dicembre 2020 delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari. L'articolo prevede poi le modalità, la tempistica e procedure per la concessione anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome i cui enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali. Si prevede inoltre che l'anticipazione sia restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo.

Si prevede, infine, che le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione.

Art. 118 (Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)

Prevede che gli importi - oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato - sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al **fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 118-bis (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

Prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni in condizioni finanziarie negative, prima di avviare nuove procedure concorsuali per assunzioni a qualsiasi titolo, possano riattivare e portare a termine auelle eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria dell'ente medesimo. Viene altresì specificato che la definitiva assunzione di personale avverrà nel rispetto dei piani triennali di fabbisogno del personale e sarà soggetta al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.

Articolo 118-ter (*Riduzione di tariffe e aliquote entrate locali*)

Consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Articolo 118-quater (Disposizioni in favore del comune di Matera)

Autorizza anche per l'anno 2020, la spesa di **1.500.000 euro** in favore del **comune di Matera**, già autorizzata per il triennio 2017-2019. Esso sopprime inoltre la previsione per cui il comune di Matera, nell'anno 2020, può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 1.200.000 euro a valere sulle proprie risorse. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 346, della L. 208/2015.

Articolo 118-quinquies (Supporto Fondazione patrimonio comune)

Stabilisce che **l'Agenzia del demanio** e le regioni possono avvalersi della **Fondazione patrimonio comune dell'ANCI** al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19.

TITOLO VI - MISURE FISCALI



Articolo 119 (Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici)

Il **comma 1** della disposizione **incrementa al 110%** (rispetto al 65% e al 50% disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) **l'aliquota di detrazione** dall'Irpef o dall'Ires spettante a fronte di specifici **interventi in ambito di efficienza energetica**.

In particolare, la disposizione stabilisce che la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63) si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti specifici casi:

1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la

fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato UE 811/2013, a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell'aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito:

3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per esistenti con impianti riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno **pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, (compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).

L'agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle



procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l'agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'articolo stabilisce poi che l'aliquota agevolata si applichi anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico contenuti nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunaue a tutti gli interventi efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di miglioramento della classe energetica.

L'articolo **indica** poi **i requisiti tecnici** minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus.

La disposizione chiarisce che per l'accesso alla detrazione, gli interventi devono **rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi per gli impianti solari fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante

l'attestato di prestazione energetica-A.P.E. prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Inoltre, la norma chiarisce che, **nel rispetto dei prescritti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione**, nei limiti di cui sopra, **anche gli interventi di demolizione** e ricostruzione.

Il medesimo articolo, inoltre, **proroga** la fruizione della detrazione fino alla **metà del 2022** per gli interventi effettuati su **immobili lacp**.

L'articolo introduce poi una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
- interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

Dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopra citati, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate



relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo spetta nella misura del **90 per cento**.

Le agevolazioni **non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.**

L'articolo, inoltre, estende la detrazione introdotta dal comma 4 (sismabonus al 110%) anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

In particolare, la norma prevede che la detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici previsti dai sopra citati commi da 1-bis a 1-septies, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Inoltre, si estende la detrazione nella misura del 110% anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico.

In caso di **interventi di trasformazione** degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Inoltre, si stabilisce che tale detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il comma 7 stabilisce che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell'energia non auto- consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,

nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico che disciplina la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili sono individuati altresì i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta dagli impianti incentivati ai sensi del comma in esame.

L'articolo, inoltre, riconosce anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione nella misura del 110 cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

Si prevede poi che le agevolazioni sino ad ora menzionate dall'articolo, si applichino agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house* providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le norme si applicano altresì anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Si stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Si prevede poi che per l'opzione per la **cessione o per lo sconto** di cui all'art. 121, il contribuente **richiede il visto di conformità** dei dati relativi



alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

Si prevede inoltre che i dati relativi all'opzione sono **comunicati esclusivamente in via telematica**, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità indicato al comma 11, secondo quanto disposto con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Viene stabilito che ai fini della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo in esame e **dell'opzione per la cessione o per lo sconto** di cui all'articolo 121:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa all'ENEA. Con decreto del MiSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono essere stabilite le modalità di trasmissione e le modalità attuative;
- per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute.

Si prevede inoltre che l'asseverazione di cui sopra venga rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all'articolo 121 del decreto esame. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Αi dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE. Nelle more dell'adozione del predetto decreto la congruità delle spese deve essere determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Si prevede poi che **ferma restando** l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Si prevede, inoltre, che i **soggetti responsabili** delle attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

L'articolo chiarisce poi che rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.

L'articolo chiarisce poi che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Il **comma 16** reca delle modifiche all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 al fine di semplificare e coordinare le norme vigenti in materia di interventi di efficienza energetica.

Si introduce, a partire dal 1°gennaio 2020, un nuovo comma all'articolo 14 (comma 2.1) che prevede che la detrazione al 65 per cento sia ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Viene stabilito, inoltre, che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo non costituisca svolgimento di attività commerciale abituale. Pertanto, la detrazione pari al 36 per cento per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

Inoltre, si chiarisce che le disposizioni del comma 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici) si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione pari al 36% nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

L'articolo reca, infine, la copertura finanziaria.

Articolo 119-bis (Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale)

L'articolo 119-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli **interventi** necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Tale credito, secondo quanto stabilito dal **comma** 2, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Articolo 121 (Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

Consente ai **soggetti** che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune **spese in materia edilizia ed energetica** per le quali è previsto un meccanismo di **detrazione dalle imposte sui redditi** (interventi elencati al comma 2 della norma in esame), di **usufruire di tali agevolazioni** sotto forma, **alternativamente**, di:

un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori hanno effettuato interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Tale credito di imposta è di importo pari alla



- detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

Si consente di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l'installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Le norme suddette si applicano alle **spese** relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate):
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.**

Le disposizioni di cui al comma 2 si pongono esplicitamente in deroga alla vigente disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione, ovvero di usufruirne come contributo a titolo di sconto. Si prevede poi che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano utilizzati **compensazione**, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i **limiti** all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello **annuale** di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Inoltre, si prevede che, ai fini del controllo, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600/1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici. alla verifica documentale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del DPR n. 600/1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del DL 185/2008).

Si prevede poi che in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti.

Si prevede, inoltre, che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta; rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Viene precisato che, per l'esercizio dell'opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei **soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni**, individuati dall'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 1999, ovvero:

- a) gli **iscritti negli albi dei dottori commercialisti**, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti i**scritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le **associazioni sindacali di categoria** tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- d) i **centri di assistenza fiscale** per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli **altri incaricati** individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza)

Consente, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Come precisato durante l'esame presso la Camera, la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

L'articolo chiarisce che tale opzione si applica ai seguenti crediti d'imposta:

- 1. credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale articolo concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa.
- 2. credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto in esame; Tale articolo introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno

subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le **strutture alberghiere** il credito d'imposta **spetta indipendentemente dal volume di affari** registrato nel periodo d'imposta precedente.

- 3. credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120;
- 4. credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

Si specifica che i **cessionari** utilizzano il credito ceduto anche in **compensazione**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007. (**comma 3**).

Si prevede poi che la cessione del credito non delle competenti pregiudichi i poteri Amministrazioni relativi al controllo della del credito d'imposta spettanza all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Si prevede, infine, che un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate definisca le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 123 (Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

L'articolo **sopprime** le cosiddette **clausole di salvaguardia** che a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle **aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.**

Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Viene previsto che, a regime, sulle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di



protezione individuale, viene applicata **l'aliquota IVA del 5%.** In via transitoria, fino a tutto il 2020, la vendita di tali beni è esente da IVA.

In particolare, l'aliquota IVA del 5% viene applicata ai seguenti dispositivi: ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; strumentazione laringoscopi; per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo elettrocardiografo; portatile; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari soprascarpe. cuffie copricapo. impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Articolo 125 (Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro)

L'articolo riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta è previsto anche per le alberghiere strutture carattere a imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta alla promozione dei servizi all'utenza, previsto dall'articolo 13-quater, comma 4 del DL 34/2019. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo individua le **spese agevolabili**. Si tratta in particolare delle spese per:

- a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di **prodotti detergenti e** disinfettanti;
- d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera *b*), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è **utilizzabile** o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione. Ad esso non si applicano i **limiti** all'utilizzo in **compensazione** (elevati a **un milione di euro** dall'articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello **annuale** di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il compito di stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa suddetto. L'articolo prevede inoltre l'abrogazione del previgente credito d'imposta per la sanificazione. L'articolo reca, infine, la copertura finanziaria.

Art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

Proroga dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi a favore di alcuni soggetti esercenti attività



d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali.

La norma proroga altresì dal 31 luglio al 16 settembre 2020 il versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni.

La disposizione sposta al 16 settembre 2020 anche il termine di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.

La disposizione concede ai soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili (in luogo di cinque rate mensili) di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020) senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L'articolo stabilisce che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i comuni ricadenti nella cosiddetta zona rossa (articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L'articolo dispone, infine, di **incrementare di 4 milioni di euro annui**, per l'anno 2020, il **Fondo** di rotazione **per la solidarietà alle vittime** dei reati di tipo mafioso, **delle richieste estorsive**, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.

Art. 127 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L'articolo **proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti** sospesi a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato al 16 settembre 2020, in un'unica

soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

L'articolo, inoltre, prevede che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020.

Infine, il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili dal 16 settembre 2020.

Art. 128 (Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)

Prevede che il **bonus di 80 euro** (di cui all'articolo 13, comma 1-bis del TUIR), e il trattamento integrativo di 100 euro (di cui all'art. 1 del dl 5 febbraio 2020, n.3 (cd "Decreto sul cuneo fiscale") spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1º luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti "incapiente" per effetto della minor imposta lorda commisurata alla ridotta base imponibile di reddito di lavoro dipendente, prodotto nell'anno 2020, a seguito delle misure d'integrazione salariali e a sostegno del lavoro concesse al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 129 (Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

Prevede che le rate di acconto mensili delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica - relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno - dovranno essere versate nella misura del 90% calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all'accisa dovuta per l'anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.

L'eventuale versamento a conguaglio sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021, per il gas naturale, ed entro il 16 marzo 2021, per l'energia elettrica, ma viene concesso, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da



versare nel periodo da marzo a dicembre 2021. Nel caso in cui vi siano invece delle somme risultanti a credito, queste saranno detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

L'articolo prevede, infine, prevede che il termine per il pagamento della rata sull'energia elettrica, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

Articolo 129-bis (*Imposte dirette e accise per Campione d'Italia*)

L'articolo prevede le seguenti misure:

- si allunga da cinque a dieci periodi di imposta la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le delle persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d'Italia e si eleva il massimale di tali agevolazioni;
- viene modificata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, modulata secondo la dimensione dell'impresa, anche nell'importo massimo concedibile;
- si affida a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d'Italia;
- si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d'Italia.

Art. 130 (Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

Viene differita l'efficacia di alcune disposizioni, contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 collegato alla legge di bilancio 2020, che prevedono l'introduzione di **nuovi e specifici adempimenti in materia di accise.** In particolare, viene ulteriormente **prorogata**, al 1º **gennaio 2021**, l'efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi (rilascio della licenza) e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici (depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori). Viene stabilito che i predetti piccoli depositi debbano dare comunicazione di attività all'Ufficio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio, al fine del rilascio, in luogo della licenza di esercizio, solo di un codice identificativo.

Inoltre, viene **differito**, **al 1º ottobre 2020**, l'efficacia del sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l'emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell'ADM.

Viene rinviata anche l'entrata in vigore dei seguenti obblighi:

- al 31 dicembre 2020, installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc;
- entro il 30 settembre, presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa.

Il **comma 2, lettera a**, intende rendere maggiormente efficiente l'attività di monitoraggio relativa al trasporto dei lubrificanti prevedendo che si possa anche prevedere l'esclusione, dalle norme inerenti la citata tracciabilità per i trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato.

Art. 131 (Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

La disposizione prevede che, per i **prodotti energetici** immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020. Sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Art. 132 (Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, prevede che i **pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici** immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, delle somme che sarebbero dovute:



- a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
- b) entro le date ordinariamente previste per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi da maggio ad agosto 2020.

La restante parte delle somme dovute (pari al venti per cento) sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020, senza pagamento d'interessi.

Art. 133 (Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

Prevede la **sospensione dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax** per il 2020 e si posticipa l'entrata in vigore delle due tasse al 1° gennaio 2021.

Rimane invariato il termine di adozione dei decreti attuativi: entro il mese di maggio 2020 per la plastic tax ed entro il mese di agosto 2020 per la sugar tax.

Art. 134 (Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

Con la disposizione in esame viene stabilita la misura, 100 euro su base annua, in cui si applica l'**IVAFE** sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche nonché la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche (14.000 euro).

Art. 135 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

Dispone la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini: per il computo delle sanzioni da irrogare in caso di **ritardato o omesso pagamento del contributo unificato**; entro cui si procede all'invito alla parte inadempiente del pagamento dell'importo dovuto (30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il mancato pagamento).

Con riferimento alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza, sia pubblica sia in camera di consiglio, si prevede la possibilità di utilizzare il collegamento da remoto, non solo per le parti processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti.

Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di un decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto.

Art. 136 (Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

L'articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, **potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine** (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall'art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a maniera convogliare in consistente investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici. Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.

Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto. Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento;
- limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari.

Gli investimenti qualificati di tale **nuova tipologia di PIR**, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite **OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita** e **di capitalizzazione**, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l'agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall'art. 36-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 è abrogata. La nuova disciplina viene inserita nell'art. 13-bis del d.l. n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.

Al **comma 2-bis**, in particolare, l'articolo contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati ed il limite di concentrazione sopra illustrati. Si prevedono poi delle disposizioni specifiche per il caso di PIR costituito tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo modifica direttamente la legge di bilancio per il 2017, in particolare i commi 101 e 112 dell'art. 1, relativi rispettivamente ai limiti all'entità dell'investimento e all'unicità del PIR. Come sopra accennato, i limiti all'entità dell'investimento, per il nuovo PIR, sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario. L'unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.

L'articolo, infine, abroga l'art. 36-bis del D.L. n. 34 del 2019.

Articolo 136-bis (*Rivalutazione beni cooperative agricole*)

L'articolo consente alle **cooperative agricole a mutualità prevalente** e ai loro consorzi di rivalutare i **beni d'impresa** e le **partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive.

Art. 137 (Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

Con l'articolo in esame, viene reintrodotta la facoltà di avvalersi della **rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni**, per i beni posseduti al 1º luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **15 novembre 2020**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del **15 novembre 2020**.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva, da versare ai fini della rivalutazione, sono stabilite nella misura dell'11 per cento:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1º luglio 2020, risultano qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Art. 138 (Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

Prevede che i termini per l'approvazione delle **tariffe in materia di TARI e IMU** siano fissati al 31 luglio 2020, in linea con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

Art. 139 (Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)

Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza

offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese.

A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni.

Art. 140 (Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

Viene prorogata al 1º gennaio 2021 (in luogo del 1º luglio 2020), la "moratoria" sull'applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori economici che non sono in grado di dotarsi - entro il 1º luglio 2020 - di un nuovo registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Per tali soggetti resta, naturalmente, fermo l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere, telematicamente con cadenza mensile, all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Inoltre, viene prevista una proroga – sempre al 1° gennaio 2021 - del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria, riguardante, ovviamente, i soli soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 141 (Lotteria dei corrispettivi)

Viene **prorogata**, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, **l'avvio della "lotteria degli scontrini".**

Art. 142 (Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

Viene rinviato, alle **operazioni IVA** effettuate dal 1° gennaio 2021 (anziché 1° luglio 2020), l'avvio sperimentale del processo che prevede la **predisposizione delle bozze dei registri IVA** e delle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 143 (Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma **proroga** di un anno - dal 1º gennaio 2020 **al 1º gennaio 2021** - l'applicazione delle disposizioni, introdotte con il cd. "Decreto Crescita" (DL 34/2019) aventi ad oggetto una **procedura automatizzata**, ad opera dell'Agenzia delle entrate, di **liquidazione dell'imposta di bollo**, dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il **Sistema di Interscambio**, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Art. 144 (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

La misura rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti dei c.d. "avvisi bonari", in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto in esame. Inoltre, viene prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I relativi versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art. 145 (Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

Con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma consente di effettuare **rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti** senza applicare la procedura di compensazione.

Art. 146 (Indennità requisizione strutture alberghiere)

L'articolo in esame stabilisce che **l'indennità di requisizione** delle strutture alberghiere, o degli altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità **è liquidata in forma di acconto,** nello stesso decreto di requisizione del prefetto,



applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito.

L'articolo prevede, inoltre, che l'indennità di requisizione sia determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.

Art. 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

La misura intende **incrementare** la **liquidità** delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso un potenziamento dell'istituto della compensazione tramite il modello F24. In pratica, per il 2020, è elevato da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

Con riferimento ai **periodi d'imposta 2020 e 2021**, viene previsto un intervento che ha la finalità di introdurre misure volte ad adeguare gli ISA al fine di tener conto degli effetti causati dall'emergenza da COVID-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli indicatori.

In particolare, al **comma 1** è previsto che:

- attraverso la massima valorizzazione delle informazioni nella disponibilità già dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

- valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
- vengano **prorogati dei termini per l'approvazione degli ISA** e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Il **comma 2**, infine, prevede che, considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli **ISA** e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, per il periodo d'imposta 2018, nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle Entrate dovrà tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art. 149 (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

Vengono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento, che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione (tutti istituti deflativi del contenzioso tributario). Il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione sono prorogati al 16 settembre 2020.

Medesima proroga al 16 settembre 2020, per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti succitati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate



mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Art. 150 (Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.

Con l'articolo in esame, viene modificato il TUIR, al fine di prevedere che la restituzione delle somme, al soggetto erogatore, debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione. Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e fa salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 151 (Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

Proroga al **31 gennaio 2021** il termine finale per la **sospensione della notifica di atti e per l'esecuzione dei provvediment**i di **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio all'attività medesima o **dell'iscrizione ad Albi e ordini professionali**.

Art. 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

Il **comma 1** prevede che, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020, siano sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti al predetto albo. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,7 milioni di euro per il **2020** che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 27,4 milioni di euro, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

Il **comma 1** stabilisce che, nel periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione - di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del DL Cura Italia non si applichino le disposizioni dell'articolo **48-bis** del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, il quale impone alle Pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di eseguire la segnalazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di consentire che sia preventivamene assolto il pagamento delle somme iscritte ruolo. Le verifiche а eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e

le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 154 (*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione*)

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'art. 68 del DL Cura Italia:

- la sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo è differita dal 31 maggio al 31 agosto;
- è poi inserito il comma 2-ter secondo cui, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque;
- è poi sostituito il comma 3, in base al quale il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nel 2020, delle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione (anche a titolo di risorse proprie dell'Unione europea) e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determini l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il 10 dicembre 2020;
- è poi introdotto il comma 3-bis, secondo cui, relativamente ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si sia determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 dell'art. 68 del DL Cura Italia, possono essere accordate nuove dilazioni di pagamento.

Art. 155 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

Tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroghi allo stesso ente una quota non superiore a 300 milioni di euro per il 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate -Riscossione.

Qualora la quota da erogare per il 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, a titolo di contributo, risulti **inferiore all'importo di 300 milioni di euro**, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per il 2021. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021 costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2022.

Art. 156 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)

Il **comma 1** prevede che, al fine di anticipare al 2020 le procedure per **l'erogazione del contributo del cinque per mille** relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, non si tenga conto delle **dichiarazioni dei redditi**; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

Il comma 1 stabilisce che gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i

quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, siano emessi **entro il 31 dicembre 2020** e siano notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il **comma 2** prevede inoltre che, dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui sopra, non si proceda agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- comunicazioni relative all'accertamento formale, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973;
- comunicazioni relative alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, di cui all'art. 54-bis del DPR n. 633/1972;
- inviti all'adempimento delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art- 21-bis DL n. 78/2010;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari:

Il **comma 2-bis** prevede che gli atti, le comunicazioni e gli inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il **comma 3** prevede che i **termini di decadenza** per la **notificazione delle cartelle di pagamento** siano prorogati di un anno relativamente:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni dei contribuenti:
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che

- risultano dovute per l'indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Il **comma 4** stabilisce che, con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021, non siano dovuti, se previsti, gli **interessi** per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Inoltre, con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli **interessi per ritardato pagamento** e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Il **comma 5** stabilisce poi che, al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni sia provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

Il **comma 6** dispone poi che, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

Il **comma 7** prevede che alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 7-bis** prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli **enti territoriali**.

Il **comma 7-ter** prevede che la validità dei **documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 dicembre 2020.

Art. 158 (Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

Il **comma 1** dispone che la **sospensione dei termini processuali** - di cui all'art. 83, comma 2 del DL Cura Italia - si intenda **cumulabile** in ogni caso con la **sospensione del termine di**



impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Art. 159 (Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

Il comma 1 prevede che, con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà verificare che possono si nell'effettuazione delle **operazioni di conguaglio** da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati adempiere agli obblighi dichiarazione dei redditi nella modalità "senza sostituto" (di cui all'art. 51-bis dal DL n. 69/2013), anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art. 160 (Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Il **comma 1** prevede che il **termine** per la **contestazione delle sanzioni tributarie** applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al **catasto edilizio urbano** i **fabbricati** iscritti nel **catasto dei terreni ubicati** nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 sia prorogato al 31 dicembre 2021.

Art. 161 (Proroga del pagamento dei diritti doganali)

Il **comma 1** prevede che i **termini per i pagamenti dei diritti doganali**, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, siano prorogati di **sessanta giorni**, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si ricorda che i suddetti articoli prevedono:

- la concessione della libera disponibilità della merce per l'operatore senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati che vengono annotati in conto debito apposito, pagamento al quale l'operatore dovrà ottemperare entro un massimo di 30 giorni (art. 78);
- l'autorizzazione ad una maggiore dilazione per i diritti afferenti la sola fiscalità interna fino ad un massimo di 90 giorni, inclusi i 30 di cui sopra (art. 79).

Il **comma 2** dispone che la predetta disposizione, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applichi, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra:

- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (art. 61, comma 2, lettera o) del DL Cura Italia);
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (comma 1, art. 18, DL Liquidità);
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (comma 3, art. 18, DL Liquidità).

Il **comma 3** rinvia la definizione delle modalità di applicazione delle suddette disposizioni a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 162 (*Rateizzazione del debito di accisa*)

Il **comma 1** apporta alcune modifiche all'art. 3, comma 4 bis, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504/1995), prevedendo che il **titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche** che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possa

presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. L'Agenzia delle dogane e dei adotta il provvedimento monopoli accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno. È poi soppressa la previsione secondo cui, con decreto del MEF, sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del comma 4 bis di cui sopra.

Art. 163 (Proroga in materia di tabacchi)

Dispone la proroga al 31 ottobre del pagamento delle accise dovute per i periodi contabili di aprile e maggio per tabacchi lavorati, tabacchi da inalazione senza combustione nonché consumo prodotti dell'imposta sul di succedanei da fumo e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (rispettivamente articoli 62 quater e 62 quinquies del decreto legislativo n. 504/1995).

Articolo 163-bis (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

Modifica il comma 1 dell'articolo 31 del decretolegge n. 23/2020, prevedendo che le risorse variabili del **Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** sono incrementate di otto milioni di euro per gli anni **2020**, **2021** e **2022**;

Art. 164 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'art. 33, comma 4, del DL n. 98/2011, prevedendo che, a seguito dell'apporto ai **fondi comuni d'investimento immobiliare** da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti soggetti alla società di gestione del

risparmio costituita con decreto del MEF e al MEF, sia riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.

Si prevede poi che, allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi, il Ministero della Difesa, in caso di gare deserte, possa procedere alla **dismissione unitaria di più immobili liberi** inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita.

Il comma 2-bis introduce un nuovo testo per il comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351/2001, che dispone che il **divieto** per i soggetti pubblici di acquistare i beni immobili oggetto di riordino, gestione e valorizzazione non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali che risultano libere o unità immobiliari a uso residenziale al fine di fronteggiare **l'emergenza abitativa** o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico. Inoltre, non prevede più la possibilità che, ai fini dell'acquisto di immobili le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possano costituire società per azioni.

Ancora, in considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni degli stessi sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie.

Infine, si stabilisce che, nell'ambito degli interventi previsti per la concessione degli immobili pubblici, possano essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli stessi, per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di



esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

CAPO I

GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Art. 165 (Garanzia dello stato su passività di nuova emissione)

Il comma 1 prevede che, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il MEF sia autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.

Il **comma 2** specifica che per "banche italiane" si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

Il **comma 3** dispone che tale garanzia possa essere concessa solo dopo **la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia** o, nel caso previsto dal successivo articolo 166, comma 2, sulla **notifica individuale**.

Il **comma 4** prevede che il MEF possa altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la **garanzia statale** per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità **(erogazione di liquidità di emergenza - ELA)**, in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

Il **comma 5** dispone che il Ministro dell'Economia possa, con proprio decreto, estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, **fino a un massimo di ulteriori sei mesi** previa approvazione da parte della Commissione europea.

Ancora, il **comma 6** precisa che, nel presente Capo per "Autorità competente" si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea.

Il **comma 7** dispone l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un **fondo a copertura della garanzia**, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Infine, il **comma 8** prevede che i corrispettivi delle garanzie concesse siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al precedente comma. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'Economia, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 166 (Condizioni)

Il comma 1 prevede che la concessione della garanzia di cui al precedente articolo 165, comma 1, sia effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'art. 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte **prove di stress** a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per "carenza di capitale" si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui al suddetto art. 92, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

Il **comma 2** prevede che la garanzia di cui all'articolo 165 possa essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque **patrimonio netto positivo**, se essa ha **urgente bisogno di sostegno della liquidità**, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

Infine, il **comma 3** dispone che le banche, che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo, debbano svolgere la propria attività in



modo da **non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi** per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Art. 167 (Rinvio al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

Il **comma 1** dispone che, per quanto non previsto dal presente Capo, si applica quanto disposto dal Capo I del DL n. 237/2016 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio), ad eccezione degli articoli 3, comma 2 - secondo cui per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di concessione delle garanzie non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza - e 4, comma 3 - in base al quale la garanzia statale su passività di nuova emissione può essere concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte; in questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.

CAPO II

REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Art. 168 (*Ambito di applicazione*)

Il **comma 1** specifica che il presente Capo si applica alle **banche**, **diverse dalle banche di credito cooperativo**, con **attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro**, sottoposte a **liquidazione coatta amministrativa** dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 169 (Sostegno pubblico)

Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate al precedente articolo, il Ministro dell'Economia sia autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, "l'Acquirente") di attività e passività, di azienda, rami d'azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto") della banca in

liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

- a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
- d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le predette forme di sostegno pubblico non siano sufficienti.

Il **comma 2** prevede che possano essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta, di cui alle lettere a) e b), le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti **componenti**:

- a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;
- c) **componenti reddituali** derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti, nei confronti della clientela, di cui all'art. 1, commi 1067 e 1068, della legge di bilancio 2019.

Il comma 3 prevede che la trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possa essere disposta per complessivo ammontare massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al **comma 4 (pari a** 100 milioni di euro). Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ovvero può essere ceduto ovvero può essere chiesto a rimborso. Si specifica che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 dispone che gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.

Il comma 5 stabilisce che il sostegno pubblico possa essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del presente regime con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'Economia, tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

Il **comma 6**, infine, prevede che, per far fronte agli oneri derivanti dal presente Capo, sia istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per il 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese), 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) e 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia) del DL Cura Italia, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'Economia, con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al suddetto Fondo.

Art. 170 (Cessione del compendio)

Il **comma 1** prevede che, qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la **concessione di misure di sostegno pubblico**, la Banca d'Italia le trasmette al MEF. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

a) l'offerente ha una **situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea**, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a

- integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;
- b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo;
- c) l'offerente **è autorizzato a svolgere**l'attività bancaria e le altre attività svolte
 dalla banca in liquidazione coatta
 amministrativa in relazione al Compendio
 Ceduto;
- d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i) (ossia le riserve e il capitale rappresentato da azioni, nonché' dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali), ii) (il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare), iii) (il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare) e iv) (il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2), del decreto legislativo n. 180/2015;
- e) non vi sono **condizioni ostative al** rilascio dell'autorizzazione.

Ai sensi del **comma 2**, la Banca d'Italia attesta che:

- a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
- b) le **offerte sono state individuate**, anche a livello sulla base di trattative individuale. nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro

- normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
- c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

Il **comma 3** specifica che le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengano gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione nell'autorizzazione, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Art. 171 (Concessione del sostegno)

Il **comma 1** dispone che il Ministro dell'Economia, con proprio **decreto**, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia, verificata la conformità con quanto previsto dal presente Capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5 del presente provvedimento, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che minimizza il sostegno pubblico, possa disporre le misure di sostegno.

Il **comma 2** dispone che il decreto sia sottoposto al **controllo preventivo di legittimità** e alla **registrazione della Corte dei Conti.** L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno solo successivamente della cessione del compendio.

Il **comma 3** prevede che le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscano un **credito** a favore del MEF nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del MEF è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

Il **comma 4**, infine, dispone che, se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento relativo al controllo

delle concentrazioni tra imprese n. 139/2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Art. 172 (Altre disposizioni)

Il **comma 1** prevede che le cessioni di cui all'art. 169 si considerano **cessioni di rami di azienda**. Agli atti aventi a oggetto tali cessioni, le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano, ove dovute, nella misura fissa di **200 euro ciascuna**.

Il **comma 2** prevede che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per **l'ente-ponte** e **per l'ente sottoposto a risoluzione** dall'articolo 15 del DL n. 18/2016 (*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio).*

Il **comma 3** prevede che i componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169, non concorrano, in quanto esclusi. formazione del reddito **complessivo** ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 4** specifica che il cessionario non sia obbligato solidalmente con il cedente e infine il comma 5 dispone che siano escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

Art. 173 (Relazioni alla Commissione europea)

Si dispone che il Ministro dell'Economia, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione Europea una **relazione annuale** sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente Capo.

Art. 174 (Disposizioni di attuazione)

Si prevede che il Ministero dell'Economia possa emanare **disposizioni di attuazione** del presente Capo con uno o più decreti.



Art. 175 (Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 175-bis (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

Si specifica che la **Commissione tecnica** per la valutazione delle domande presentante al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), ai fini delle verifiche sulla sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del l'accesso alla risparmiatore che limita procedura di indennizzo forfettario dichiarato nella relativa domanda, può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate. Vengono esclusi dalle prestazioni del FIR, oltre ai parenti e affini, anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1º gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura.

TITOLO VIII MISURE DI SETTORE CAPO I

MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Art. 176 (*Tax credit vacanze*)

Il **comma 1** prevede che per il periodo d'imposta 2020 sia riconosciuto **un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE** in corso di validità, ordinario o corrente, **non superiore a 40.000 euro**, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle **imprese turistico ricettive**, nonché dagli **agriturismi** e dai **bed &breakfast**.

Il comma 2 specifica che il predetto credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, sia attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il **comma 3** dispone che tale credito sia riconosciuto alle seguenti **condizioni**, prescritte a pena di decadenza:

 a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il **comma 4** dispone che tale credito sia fruibile esclusivamente nella **misura dell'80 per cento**, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** e per il **20 per cento in forma di detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Il **comma 5** prevede che lo sconto sia rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito **d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti massimi dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Accertata la mancata integrazione dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il **comma 6** dispone che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere del Garante Privacy, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di **PagoPA S.p.A**.

Infine, il **comma 7** prevede che, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per il 2020 e in 733,8 milioni di euro per il 2021, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)



Il **comma 1** dispone che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per il 2020, non sia dovuta la **prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)** relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni con fine di lucro) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il **comma 2** dispone che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro** per il 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con **decreto** del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla Commissione europea in materia di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Infine, il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 178 (Fondo turismo)

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere il **settore turistico** mediante operazioni di mercato, sia istituito nello stato di previsione del MIBACT un **fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020**.

Tale fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo risparmio del е fondi investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 2** dispone che il corrispettivo al soggetto gestore sia riconosciuto nel limite massimo di 200.000 euro per il 2020.

Il **comma 3** prevede che il Fondo possa essere incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014, previa delibera del CIPE. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 179 (Promozione turistica in Italia)

Il **comma 1** dispone che, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del MIBACT sia istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i **soggetti destinatari** delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, sono apportate le seguenti modifiche all'art. 16 del DL n. 83/2014, relativo alla trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.:

 sono soppresse le disposizioni relative all'approvazione del nuovo statuto dell'Ente e si dispone che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con funzioni di **amministratore** delegato, e da un membro nominato dal medesimo Ministro su designazione della Conferenza Stato-Regioni. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'Economia e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente;

 è quindi soppresso il periodo relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione;

Il **comma 2** dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda all'attuazione delle suddette disposizioni e nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle stesse.

Infine, il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 180 (Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

Il comma 1 prevede che nel 2020 sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il **comma 2** stabilisce che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provveda con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che all'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011 sia introdotto l'**art. 1-ter, secondo cui il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno** e **del contributo di soggiorno**, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve

presentata cumulativamente essere esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa infedele O presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non

Il **comma 4** apporta poi una modifica all'art. 4, comma 5-ter, del DL n. 50/2017, alla luce di quanto disposto dal predetto comma 3.

Infine, il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

Il comma 1 prevede che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, siano esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Il **comma 1-bis** prevede che i titolari di **concessioni o di autorizzazioni** concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche** sono esonerati, dal 1º marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della **tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche**, e del **canone** per l'occupazione temporanea di **spazi ed aree pubbliche**.

Il **comma 1-ter** prevede che i comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

Il **comma 1-quater** prevede che per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 2** prevede che, a far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le **domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico** ovvero di **ampliamento delle superfici già concesse** siano presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

Il comma 3 dispone che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non sia subordinata alle autorizzazioni sugli interventi su beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica, di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 4** stabilisce che, per la posa in opera delle suddette strutture amovibili, **sia disapplicato il limite di 90 giorni** stabilito all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia).

Il **comma 4-bis** prevede che le **concessioni di posteggio** per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche** aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il <u>5 luglio 2012</u>, sono **rinnovate** per la durata di **dodici anni**.

Il **comma 4-ter** prevede che le regioni hanno facoltà di disporre che i **comuni possano assegnare**, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, **concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione**, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti **esclusi dai procedimenti di selezione** previsti dalla vigente normativa o che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la **riassegnazione** della concessione.

Il **comma 5** dispone che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un **fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro** per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali

da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 6** prevede che all'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per il 2020, si provveda ai sensi dell'art. 265.

Art. 182 (*Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico*)

Il **comma 1** dispone che, al fine di sostenere le **agenzie di viaggio e i tour operator** a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del MIBACT sia istituito un **fondo** con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le **modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori**, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il **comma 1-bis** prevede che agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di **laurea**, di **master** universitario e di **dottorato di ricerca** presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca **della concessione** oppure

decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

Il comma 2-bis prevede che, al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del **commercio**, della **ristorazione** e delle **strutture ricettive**, l'ISTAT definisce una classificazione volta all'attribuzione di un **codice ATECO** specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, evidenziandone il nesso turistico territoriale.

Da ultimo, il **comma 3** dispone che all'onere derivante dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 3-bis novella l'art. 88-bis del D.L. n. 18/2020 in materia di **rimborsi**. In particolare, si prevede l'estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di l'estensione dell'obbligo rimborso: restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher; i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati. Infine, viene istituito un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.

Art. 183 (Misure per il settore della cultura)

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'art. 89 del DL Cura Italia:

- al comma 1, si dispone che i due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, istituiti presso il MIBACT per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, abbiano una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per il 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale;
- con uno o più decreti del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo (quindi non più con un unico decreto) sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori;
- è poi aggiunto il comma 3-bis, in base al quale il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo può essere

incrementato, nella misura di 50 milioni di il 2021, mediante euro per corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo coesione e 2014-2020. programmazione previa delibera del CIPE. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio:

Il **comma 2** prevede che, nello stato di previsione del MIBACT isa istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per il 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della **filiera di produzione** del libro, a da coloro che ricavano partire prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, diversi da quelli di cui al successivo comma 3. Tale Fondo è destinato altresì al **ristoro delle perdite** derivanti dall'annullamento. all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il comma 3 dispone che, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, sia autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.

Il **comma 4** stabilisce che la quota del **Fondo unico dello spettacolo**, destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021**, sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014. Per il 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Il **comma 5** prevede che, per il 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, sia erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

Il comma 6 dispone che, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, gli organismi dello spettacolo dal vivo possano utilizzare le risorse loro erogate per il 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il **comma 7** prevede che il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, uno o più decreti a sostegno del cinema e dell'audiovisivo a valere sugli stanziamenti fissati per il 2020 del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta dagli articoli 13 e 21 della legge n. 220/2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo). Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (Contributi automatici). IV (Contributi automatici) e V (Attività di promozione cinematografica e audiovisiva) del Capo III della predetta legge, nonché, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1 (Piano straordinario per potenziamento del circuito delle cinematografiche e polifunzionali), limitatamente all'anno 2020.

Il **comma 8** dispone il mantenimento alla città di **Parma** del titolo di **"Capitale italiana della cultura"** per tutto il 2021.

Il **comma 8-bis** prevede che per l'anno **2023**, il titolo di "**Capitale italiana della cultura**", in via straordinaria è conferito alle città di **Bergamo** e di **Brescia**. A tal fine, le città presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

entro il **31 gennaio 2022**, un **progetto unitario di iniziative** finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Il comma 9 prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività spettacolo, non si applicano disposizioni in materia di detrazione dall'imposta lorda e di oneri di utilità sociale e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

Il **comma 10** prevede che, al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, realizzi una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 10-bis** prevede che la dotazione del Fondo "**Carta della cultura**", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 15/2020, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 11 apporta alcune modifiche all'art. 88 del DL Cura Italia, fissando fino al 30 settembre 2020 il periodo in cui si configura la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi

natura. A fronte della istanza di rimborso, l'organizzatore dell'evento provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dalla emissione. Si precisa che il voucher assolve all'obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede al **rimborso** dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto. l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata:

Il **comma 11-bis**, estende l'applicazione delle procedure sopra descritte anche ai **voucher già emessi** alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 11-ter** incrementa di 30 milioni di euro le risorse destinate, per il 2020, alla **Card cultura per i diciottenni**, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, di cui all'art. 1, co. 357 e 358, della L. 160/2019.

Il comma 11-quater istituisce un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo **spettacolo**, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi.

Infine, il **comma 12** dispone che, all'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 184 (Fondo per la cultura)

Il comma 1 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MIBACT, di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e ad altri interventi per la tutela, la fruizione, la conservazione, il restauro, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento di tale fondo.

Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo possa essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private. L'apporto finanziario può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

Il **comma 3** dispone che, sulla base di apposita convenzione con il MIBACT Cassa Depositi e Prestiti possa svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

Il **comma 4** specifica che il decreto di cui al comma 1 possa destinare una quota delle risorse al finanziamento di un **fondo di garanzia** per la concessione di contributi **in conto interessi e di mutui** per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Tale fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'**Istituto per il credito sportivo** in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 5** prevede che il il Fondo di cui al comma 1 possa essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, previa delibera del CIPE. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 5-bis** prevede che per la realizzazione e il completamento del programma della **città di Padova** candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura **(UNESCO)** all'iscrizione nella **Lista del patrimonio mondiale** con il progetto « Padova

Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento » è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine, il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 185 (Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

Il **comma 1** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione depositino il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. In tale bilancio è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente crediti i riferibili complessivamente ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

Il **comma 2** prevede che ai crediti di cui al precedente comma si applica il termine di millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto in Gazzetta Ufficiale, fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che, approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del MIBACT e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari.

Il **comma 4** dispone che, al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di

riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti. È quindi abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 35/2017 secondo cui l'eventuale residuo attivo è ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Articolo 185-bis (*Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO*)

Si prevede che per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (**UNESCO**) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

CAPO II MISURE PER L'EDITORIA

Art. 186 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

Il comma 1 sostituisce il comma 1-ter dell'art. 57bis del DL n. 50/2017, prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d'imposta riconosciuto per investimenti in campagne pubblicitarie sia concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. La predetta

riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al MISE. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per il 2020, la comunicazione telematica per accedere all'agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 2** stabilisce che, alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 187 (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

Il **comma 1** stabilisce che, limitatamente al 2020, per il **commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi**, l'imposta sul valore aggiunto possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al **numero delle copie consegnate o spedite**, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Il **comma 2** prevede che, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

Il **comma 1** stabilisce che, per il 2020, alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al registro degli operatori di comunicazione, sia riconosciuto un **credito d'imposta** pari all'8 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite**, entro il limite di 24 milioni di euro per il 2020, che costituisce tetto di spesa. Tale credito d'imposta non è cumulabile con il **contributo diretto** alle

imprese editrici di quotidiani e periodici. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente **riduzione** delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per il 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 denominata "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Art. 189 (Bonus una tantum edicole)

Il **comma 1** prevede che, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle **persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, sia riconosciuto un **contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il **comma 2** prevede che tale contributo sia concesso a ciascun soggetto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

Il **comma 3** dispone che il contributo non concorra alla formazione del reddito.

Il **comma 4** stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

Il **comma** 5, infine, dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è quindi incrementato di 7 milioni di euro per il 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali)

Prevede, per il 2020, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisto dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, da parte di imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Le richieste devono essere indirizzate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante. Le spese devono essere documentate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il **credito d'imposta** è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea. Nel dettaglio, il credito d'imposta non è cumulabile con il **contributo diretto alle imprese editrici**.

Si prevede che l'invio del **modello F24**, con cui si richiede l'utilizzo del credito d'imposta, sia **telematico**.

La misura è revocata nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti o la documentazione presentata risulti non veritiera.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda.

Art. 191 (Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

La norma dispone la disapplicazione, per l'anno 2019, della disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale al momento

dell'erogazione del primo rateo del contributo, per l'anno 2019, diretto all'editoria in favore delle **imprese editoriali beneficiarie**. Rimane comunque operativa la suddetta verifica al momento del saldo del contributo.

Art. 192 (Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

Proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 – il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.

Art.193 (Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la **rendicontazione necessaria** al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Art.194 (Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

La norma dispone una proroga- dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – della durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

Art.195 (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

Dispone che al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019.

Art.195-bis (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede che L'AGCOM possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione; vengono inoltre inasprite le sanzioni irrogate dall'AGCOM l'inottemperanza ad ordini impartiti a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, stabilendo che si applichi a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato nell'ultimo realizzato esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Art.195-ter (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

La disposizione in parola, introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, dispone che trovi applicazione anche in caso di fallimento dell'editore la normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria. Inoltre, stabilisce che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possano essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi, al fine di garantire la

continuità delle **pubblicazioni e dell'attività dell'impresa**.

CAPO III MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Art.196 (Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

Riconosce al gestore dell'infrastruttura nazionale un indennizzo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2020 a parziale compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie, trasporto passeggeri e merci, titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone accesso all'infrastruttura relativa componente B. Allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, stabilisce che il medesimo **canone** per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per il periodo compreso dal 1º luglio 2020 al **31 dicembre 2020** è, invece, determinato nel modo seguente: pari al 60 per cento della eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico; pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari merci. I residui che si accertano rispetto alla spesa autorizzata dal comma 3 siano destinati a compensare il gestore della rete delle minori entrate dai canoni da pedaggio fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

Art.197 (Ferrobonus e Marebonus)

La disposizione è finalizzata ad incrementare le **risorse** destinate alla concessione dei contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestionare la rete viaria (cosiddetti incentivi "marebonus") mediante l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che

collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché alla concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (cosiddetti incentivi "ferrobonus"). Le risorse destinate al rifinanziamento di tali programmi sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 per gli incentivi "marebonus" e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per gli incentivi "ferrobonus".

Art.198 (Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un fondo - con una dotazione di 130 milioni di euro per il 2020 - per la compensazione dei danni, diversi da quelli già trattati dall'art. 79 del DL Cura Italia, subiti a causa dell'emergenza Covid-19 dalle compagnie aeree nazionali, titolari di licenza per trasporto passeggeri, che impiegano aerei con capacità superiore a 19 posti. Al fine di poter accedere a tali compensazioni, le imprese dovranno applicare ai propri dipendenti, alla data di presentazione della domanda di accesso, trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale di settore siglato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. Con decreto interministeriale verranno stabilire le modalità attuative della misura, la cui attuazione è, comunque, subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea, nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto previsto.

Art.199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

L'articolo in parola, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, nonché la possibilità di destinare temporaneamente aree e banchine diverse da quelle previste nei piano regolatori

portuali. La riduzione riguarda i canoni dovuti in relazione all'anno 2020, e può essere riconosciuta in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. Si prevede, inoltre, la possibilità per le richiamate Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo pari a 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019. Sono previste, inoltre, la proroga di due anni delle autorizzazioni attualmente in corso in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo ed un'altra serie di proroghe:

- **12 mesi** per le autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali;
- 12 mesi per le concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri;
- 12 mesi per le concessioni per il servizio di rimorchio attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e quella di entrata in vigore del decretolegge;
- **12 mesi** per le concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso.

Le prime due proroghe sono escluse in presenza di procedure di evidenza pubblica ove già definite con l'aggiudicazione alla data del **23 febbraio 2020**.

Successivamente, è prevista l'estensione del credito d'imposta anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti. La disposizione prevede altresì che, al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale.

Inoltre, si prevede che qualora, durante lo stato di emergenza, siano intervenuti accordi collettivi a modifica dell'atto istitutivo del **Fondo bilaterale di solidarietà relativo al Gruppo Poste italiane**, le domande di accesso allo stesso – in mancanza di decreto di attuazione – producano effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di

riduzione dell'attività lavorativa. Da ultimo, è istituito un fondo volto a compensare le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, che devono dimostrare di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

Art.199-bis (Disposizioni in materia di operazioni portuali)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, riforma la disciplina in materia di autoproduzione delle operazioni portuali, prevedendo che l'autoproduzione sia possibile solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. Sono inoltre precisati i requisiti che deve avere la nave richiedente affinché possa essere consentito lo svolgimento in autoproduzione dei servizi portuali.

Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce innanzitutto un Fondo per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19, disponendo altresì la non decurtazione dei corrispettivi per i servizi ferroviari di lunga percorrenza e interregionali indivisi. Prevede poi l'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30 giugno 2020, dell'80% del Fondo nazionale TPL e l'applicazione, anche per il 2020, degli attuali criteri di riparto del Fondo, senza l'applicazione di penalità.

Successivamente, dispone l'anticipazione alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018. Si prevede inoltre un anticipo di cassa entro il 31 luglio 2020 per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL. È consentito, fino al 30 giugno 2021, di destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture destinate ad uso Taxi e noleggio con

conducente (NCC). Viene poi sospeso fino al 2024 l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa. Si consente l'acquisto di autobus fino 30 giugno 2021 utilizzando la convenzione **Consip** Autobus 3. Si consente fino al 30 giugno 2021, di utilizzare una quota delle risorse statali (massimo del 5%) destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale e regionale, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché, in base ad una modifica introdotta dalla Camera, per progetti relativi all'acquisto, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita per la mobilità condivisa. Infine, prevede l'incremento di 10 milioni le risorse finalizzate all'adozione di strategie di intervento per l'inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Art. 200-bis (Buono viaggio)

L'articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, istituisce un Fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. Sono indicate anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni, ossia:

- una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

Art. 201 (Incremento fondo salva-opere)

Incrementa di **40 milioni** di euro per il 2020 la dotazione del "**Fondo salva opere**" al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19.

Art. 202 (Trasporto aereo)

Modifica l'art. 79 del DL Cura Italia. In particolare, si prevede che per l'esercizio del trasporto aereo di merci e persone sia costituita, previa autorizzazione della Commissione Europea, una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Con successivo decreto interministeriale, costitutivo della società, saranno definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società, nonché approvato lo statuto della società ed adottato ogni adempimento amministrativo per l'avvio della stessa. Il MEF è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro da sottoscrivere nel 2020 e versare anche in più fasi. La Società dovrà presentare un piano industriale ed è autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria. Prevede, infine, l'istituzione di un fondo di 350 milioni di 2020 euro nel per l'erogazione compensazioni dei danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo che adempiono ad oneri di servizio pubblico e la separata istituzione di un fondo di 3 miliardi di euro nel 2020 per l'attuazione delle richiamate misure legate alla nuova società aerea. Inoltre, stabilisce la proroga di due anni delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 203 (Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

Stabilisce che i **vettori aerei** e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa **EASA** o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile **(ENAC)** secondo le vigenti disposizioni, **applichino** ai propri dipendenti, con

base di servizio in Italia, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali previsioni si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei. In caso di violazione di tali disposizioni, sono irrogate sanzioni destinate per all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e per il 20% al finanziamento delle attività dell'ENAC.

Art. 204 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del DL 7/2005, siano riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, e nella restante misura del 50 per cento siano destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Art. 205 (Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

Nelle more del completamento delle procedure necessarie per la definizione dei nuovi contratti di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole, si dispone, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, la proroga di validità della Convenzione in essere con la società Compagnia Italiana di Navigazione CIN per la continuità territoriale della Sardegna, della Sicilia e delle Isole Tremiti, per un periodo comunque non eccedente la data del 28 febbraio 2021.

Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede la **nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa** in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di **20 milioni di euro** per il biennio 2020-2021 per le attività di progettazione al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 Via Salaria. Si prevede, infine, che, fino al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento della concessione autostradale a società in house può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, dispone la possibilità di incrementare l'anticipazione sul valore del contratto di appalto, prevista dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, dal **20% attualmente previsto, al 30%** compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.

Art. 208 (Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene alcune disposizioni volte a favorire il rilancio del ferroviario. trasporto Si prevede rifinanziamento del Fondo per il personale impiegato nel trasporto merci con la relativa copertura finanziaria. Inoltre, si dispone di destinare risorse per alcune specifiche tratte ferroviarie e in particolare: potenziamento con caratteristiche AV/AC, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Genova -Ventimiglia Potenza-Battipaglia e realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio" e della "variante di Riga"; raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese, Parma-La Spezia. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato stabilito che il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumano la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e siano trasferiti a Rete ferroviaria italiana definendone la procedura.

Art. 209 (Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

Istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati. Ancora, autorizza la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020 allo scopo di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.

Art. 210 (Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

Reca misure di sostegno settore al dell'autotrasporto, incrementando di 20 milioni di euro per l'anno 2020 il finanziamento al Comitato centrale per l'Albo autotrasportatori. Dispone inoltre il recupero, per destinarle ad iniziative deliberate dall'Albo degli autotrasportatori per il sostegno del settore, delle somme incassate a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all'Albo autotrasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018. Il monitoraggio e controllo dei relativi adempimenti è affidato al Comitato Centrale.

Art. 211 (Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizza la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360,000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 2 prevede, al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, che Ministero della difesa possa stipulare ovvero accordi comunque convenzioni denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi comprensori militari.

Art. 211-bis (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli **operatori di infrastrutture critiche**, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, **adottino o aggiornino i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti**. È prevista a tal fine la prelativa procedura ferma restando l'invarianza finanziaria, per le amministrazioni interessate, delle attività richieste. Si stabilisce che vengano considerati operatori di infrastrutture critiche:

- le società che gestiscono infrastrutture individuate con decreti dirigenziali di MISE e MIT;
- gli operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali;
- le società e gli enti ce gestiscono ovvero ospitano sistemi spaziali dell'UE;
- ogni altra società ovvero ente preposto alla gestione di infrastrutture o beni critici.

Art. 212 (Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

La norma, al fine di anticipare le misure previste dal **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile**, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, attribuisce al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e **10 milioni di euro** per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile.

Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia)

L'articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, attribuisce al comune di **Venezia**, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua, **5 milioni di euro per l'anno 2020**, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e **5 milioni di euro per l'anno 2022**, al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua. Il comma 2 reca la copertura della norma.

Art. 213 (Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

La norma, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, autorizza la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa

Art. 213-bis (Interventi di messa in sicurezza del territorio)

L'articolo introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, attribuisce al Comune di Taranto un



contributo di **4 milioni di euro per il 2020**, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi.

Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

La norma autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse, indotte dal calo dei traffici per le misure di contenimento del contagio Covid-19. Inoltre, autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, in favore delle imprese ferroviarie passeggeri e merci non operanti in regime di oneri di servizio pubblico, per compensare, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, gli effetti da queste subiti, direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. È previsto, al fine di garantire l'accessibilità sostenibile per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, un trasferimento ad ANAS per 10 milioni di euro per la realizzazione di alcune opere infrastrutturali.

Art. 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

La norma prevede, in caso di **mancata utilizzazione di titoli di viaggio**, ivi compresi gli abbonamenti, che le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedano nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

- emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

Il comma 2, infine, prevede le modalità di richiesta **dell'erogazione del rimborso**.

CAPO IV MISURE PER LO SPORT

Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)

L'articolo, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, innanzitutto di sospendere fino al 30 settembre 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Inoltre, dispone che le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare loro. richiesta tra su concessionario, la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni.

Art. 217 (Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")

Il **comma 1** prevede che, al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo a causa delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, sia istituito nello stato di previsione del MEF il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il **comma 2** prevede che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al **31 dicembre 2021**, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita

all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa. Infine, il comma 3 prevede che, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del predetto Fondo.

Art. 217-bis (Sostegno delle attività sportive universitarie)

La disposizione, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, incrementa di € 3 mln per il 2020 le risorse stanziate per le finalità di cui alla L. 394/1977, allo scopo di sostenere le attività sportive universitarie e la gestione dei relativi impianti, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

Il comma 1 prevede che, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal CIP, possano adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento provvedimenti sportivo, relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

Il **comma 2** prevede che, nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del **CONI**, e conseguentemente delle federazioni sportive, con **specifiche norme di giustizia**

sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva sia concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del successivo comma.

Il comma 3 prevede che le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del TAR del Lazio. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito.

Il comma 4 reca disposizioni circa la decisione del giudice nell'ambito dei giudizi di cui al comma 3.

Il comma 5 prevede che l'appello al **Consiglio di Stato** debba essere proposto entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza.

Da ultimo, il comma 6 specifica che le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, autorizza la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI.

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 219 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

Il comma 1 dispone che, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, sia autorizzata la spesa complessiva di 31.727.516 euro per il 2020. Il comma 2 prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, sia autorizzata la spesa complessiva di 4.612.454 euro per il 2020. Il comma 3 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario, sia autorizzata la spesa complessiva di **9.879.625 euro**, di cui 1.200.000 euro per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Art. 220 (Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)

Il comma 1 dispone che, per il solo 2020, le quote delle risorse intestate al **Fondo Unico Giustizia** al 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, siano riassegnate agli stati di previsione del **Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno**, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19** o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Art. 220-bis (Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

L'articolo in parola, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è volto ad incrementare di **20 milioni di euro** per l'anno 2020 la dotazione del Programma di spesa 1.4 "Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria" della Missione "giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tali risorse vengono destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decretolegge 17 marzo n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)

La disposizione interviene sull'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo la disciplina della **sospensione dei** termini processuali ai termini previsti presentazione delle querele. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte numerose disposizioni, che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Anche tali disposizioni hanno natura provvisoria, essendo la loro efficacia limitata al 31 ottobre 2020 e concernono, con riguardo al processo civile:

- il deposito telematico degli atti;
- la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte;
- il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;
- la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta.

Con riguardo al **processo penale** si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei

condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre, alcune disposizioni concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Infine, sono state introdotte disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

CAPO VI MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere agricoli, della pesca e dell'acquacoltura)

L'articolo, integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli comparti (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo. florovivaistico, vitivinicolo. dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia, , il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione di c.d. cambiale agraria, l'aumento di 30 milioni della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, la previsione di 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura nonché il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le **imprese agricole** ubicate nei territori che hanno subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli **interventi compensativi** previsti per favorire la ripresa dell'attività economica per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di **10 milioni di euro**, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

Art. 223 (Contenimento della produzione e miglioramento della qualità)

Viene stanziato l'importo di **100 milioni di euro** per l'anno 2020, da destinare alle **imprese viticole** che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna.

Art. 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare)

La disposizione in parola, modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene le seguenti disposizioni:

- aumenta dal 50% al 70% la percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere richiesta quella semplificata, introdotta con il decreto-legge n.18/2020, per la quale era stato già disposto l'innalzamento in pari percentuale per il 2020;
- modifica la normativa introdotta con l'art.
 78 del decreto-legge n. 18/2020, specificando nel caso di utilizzo agronomico di alcune materie derivanti dal latte, compreso il siero, che la normativa di riferimento sia quella prevista per gli effluenti di allevamento;
- delega l'ISTAT ad introdurre una specifica classificazione merceologica, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, alle attività di coltivazione di idroponica e acquaponica;
- prevede la possibilità per le imprese agricole di rinegoziare i muti;
- prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a 30 tonnellate. Sono fatte salve quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP ed è previsto che un decreto stabilirà

- le aree vitate dove è ammessa una resa fino a **40 tonnellate**;
- sancisce il termine di sei mesi per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo;

Infine, dispone altresì la sospensione dei termini di validità per gli attestati di funzionalità delle macchine agricole, prevedendo una scadenza omogenea a quella riguardante gli attestati per la vendita dei prodotti fitosanitari.

Art. 224-bis (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce il "Sistema di qualità nazionale del benessere animale" a cui possono aderire volontariamente gli allevatori che si impegnano a rispettare il disciplinare che sarà appositamente predisposto, sottoponendosi ai prescritti controlli. Le modalità di produzione saranno, infatti, definite con uno o più decreti emanati dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute, e dovranno prevedere il rispetto di parametri di salute e di benessere degli animali superiori a quelli attualmente previsti dalla normativa europea e nazionale, inclusi quelli relativi alle emissioni nell'ambiente. distinguendo per specie, orientamento produttivo metodo e allevamento.

Art. 224-ter (Sostenibilità delle produzioni agricole)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola le cui regole produttive sono definite da uno specifico disciplinare di produzione. Il disciplinare è aggiornato annualmente ai più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale tradotti in specifiche modalità produttive e gestionali. Per meglio far fronte alla necessità di un costante aggiornamento, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana; gli indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati e le informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio sono fatti confluire nella Rete di Informazione Contabile Agricola (**RICA**). Inoltre, l'articolo prevede altresì che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere estesa la certificazione della sostenibilità del processo produttivo ad altre filiere agroalimentari, nel rispetto dei principi e delle procedure previste dall'articolo in esame.

Art. 225 (Consorzi di bonifica ed enti irrigui)

L'articolo 225 permette a **Cassa depositi e prestiti** o altri istituti finanziari abilitati di erogare mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a **500 milioni di euro**, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo. Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una disciplina per l'utilizzo di risorse finanziarie da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui.

Art. 226 (Fondo emergenza alimentare)

A valere sulle disponibilità del **Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987**, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

CAPO VII

MISURE PER L'AMBIENTE

Art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali)

Alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali. Il contributo è corrisposto in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020.

Art. 227 bis (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)

Prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento delle disposizioni per la difesa del mare, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino.

Art. 228 (Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

Prevede che, al fine di assicurare l'insediamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 152/2006, si eliminano i nuovi oneri a carico della finanza pubblica e si rimuove il previsto Comitato tecnico istruttorio; Tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di potersi avvalere di enti pubblici di ricerca.

Articolo 228-bis (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti) Dispone l'abrogazione dell'art. 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) con cui sono stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti. Nello specifico, l'art. 113-bis dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall'art. 183, comma 1, lettera bb), è consentito derogare:

- al quantitativo massimo ammesso, che può essere raddoppiato;
- al limite temporale massimo, che può essere elevato da un anno (termine previgente) fino a 18 mesi.

Art. 229 (Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

Dispone l'istituzione di un **buono mobilità**, in favore dei residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al **60% della spesa sostenuta** e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a **propulsione**

elettrica ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa esclusi quelli mediante autovetture. Si prevede la concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione relative al superamento dei valori limite di PM10, che rottamano, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità" di 1.500 euro per ogni autovettura e di 500 euro per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli a propulsione elettrica. Il Programma sperimentale mobilità di cui all'art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 111/2019 è adottato e potenziato di ulteriori 70 milioni (mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva un incremento di 50 milioni). Al relativo onere si provvede:

- 50 milioni di euro per l'anno 2020, tramite l'utilizzo di risorse disponibili, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2:
- 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

In materi di trasporto scolastico, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, sempre mediante copertura del fondo sopracitato.

Vengono apportate **modifiche al traffico stradale** per garantire la circolazione dei monopattini elettrici. Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un **piano degli spostamenti casa-lavoro** nominando, a tal fine, un **mobility manager**.

Viene destinato un **contributo** in favore dei **residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia** che abbiano compiuto diciotto anni di età, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, per un totale di spesa di 1 milione di euro, da reperire nel medesimo fondo di cui sopra.

Articolo 229-bis (*Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale*)

Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, si prevedono una o più linee guida. Viene, quindi, previsto un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno **2020**, anche al fine di promuovere la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale. Si demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, di stabilire le modalità per il riparto del fondo. Il Ministero dell'ambiente dovrà sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto. Prevede, inoltre, una serie di sanzioni nel caso di abbandono di mascherine e guanti monouso.

CAPO VIII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 230 (Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti)

Stabilisce che il numero dei posti destinati alla **procedura concorsuale** di cui all'articolo 1 del DL n. 126/2016 (reclutamento e abilitazione del **personale docente**), viene **elevato** a trentaduemila, e il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59/2017 (reclutamento personale docente), è **incrementato** complessivamente di ottomila posti. L'art. 2 bis, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, indica le modalità di copertura dell'onere recato, pari a € 4 mln.

Articolo 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei

dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)

Introdotto durante l'esame presso la Camera, autorizza le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica. Istituisce, inoltre, un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 231 (Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020, che sono usati per:

- l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali;

Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, si assegna alle **istituzioni scolastiche statali e paritarie**, che sono sede di esame, **39,23 milioni di euro**.

Sono, inoltre, stanziati **ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la Valle d'Aosta** e le province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle istituzioni scolastiche.

Articolo 231-bis (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

Introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che, per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di:

- derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe;
- attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
- prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 235, ripartito tra gli Uffici scolastici regionali. Entro il 31 maggio 2021 il Ministero dell'istruzione effettua un monitoraggio delle spese relative al personale.

Art. 232 (Edilizia scolastica)

Per i mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria, si prevede l'anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati. Per la durata dell'emergenza epidemiologica, gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. Per atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni coinvolte sono acquisiti entro il termine дi 10 Il comma 4-bis, introdotto presso la Camera, assegna un contributo straordinario di 5 milioni di euro, per l'anno 2020, alla Città Metropolitana di Milano per superiore "Salvatore Quasimodo" di Magenta.

Art. 233 (Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni)

Si incrementa il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. Ai soggetti che gestiscono i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali si elargisce un contributo complessivo di 165 milioni di euro (precedentemente 65). Alle scuole primarie e secondarie paritarie è erogato un contributo complessivo di 120 milioni (precedentemente 70).

Art. 234 (*Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica*)

Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'**istruzione scolastica**, e per la raccolta e l'analisi dei relativi dati anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, stanzia la spesa di **10 milioni di euro per il 2020**.

Art. 235 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

Si istituisce il **"Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19"**, con lo stanziamento di **377,6 milioni di euro nel 2020** (precedentemente 400) e di **600 milioni di euro nel 2021** per le **misure di contenimento del rischio epidemiologico** da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali.

CAPO IX

CAPO IX MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 236 (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" è incrementato di 62 milioni di euro, per iniziative a sostegno degli studenti per i quali si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo finanziamento ordinario università, è incrementato di 165 milioni di euro. Il fondo per le borse di studio agli studenti capaci e meritevoli è incrementato di 40 milioni di euro. I dottorandi titolari di borse di studio e i titolari di assegni di ricerca possono richiesta di proroga. penalizzazioni previste dall'anno 2021 per le università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato applicate a partire dal 2023. Il comma 3-bis, introdotto presso la Camera, equipara i diplomi di specializzazione in musicoterapia, ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati.

Art. 237 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra. farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, e per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre modalità di svolgimento diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica. l'accreditamento definitivo provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le suddette Scuole che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per il 2019/2020.

Art. 238 (Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

Si autorizza nell'anno 2021 l'assunzione aggiuntiva di Ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

Le risorse sono ripartite al comma 2, modificato alla Camera. Si prevede, inoltre l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato in alcuni enti pubblici di ricerca.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) che richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è incrementato per il suddetto obiettivo. Al fine di promuovere l'attività di ricerca delle università si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università. Per l'anno 2020, le disposizioni per un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa

annuale per la gestione corrente del settore informatico, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca. Il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del MIUR n. 593/2016.

Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

Il nuovo articolo reca disposizioni concernenti il Centro alti studi per la difesa (CASD) che viene riconfigurato, in via sperimentale, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa. Si prevede, quindi, l'istituzione di un apposito Comitato ordinatore che dovrà redigere il Piano dell'offerta formativa della Scuola e si stabiliscono i requisiti per il riconoscimento, al termine del periodo di sperimentazione, dell'autonomia statutaria e regolamentare della Scuola. La Scuola è autorizzata ad emanare bandi annuali per corsi triennali, prorogabili a quattro anni, di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza.

Si prevede, inoltre, **l'incremento delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa** di quattro unità e che le spese per il funzionamento e per le attività della scuola restino a carico del bilancio ordinario della difesa. Si autorizza, infine, la spesa di euro 587.164,00 per l'anno 2021, di euro 694.112,00 per l'anno 2022 e di euro 908.007,00 per l'anno 2023.

CAPO X

MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

Istituisce un **Fondo**, con una dotazione di **50** milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete,

nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse sono assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Art. 240 (Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

Istituisce presso il Ministero dell'interno una **Direzione Centrale** competente a sviluppare le attività di **prevenzione e di tutela informatica e cibernetica** e ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale.

CAPO XI

MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 241 (Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

Le risorse **Fondo Sviluppo e coesione** rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a **fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale** conseguente alla pandemia da COVID-19.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che la riprogrammazione è definita nel rispetto del **vincolo di destinazione territoriale** di ripartizione delle risorse, pari all'80% nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord (ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n.147 del 2013).

Art. 242 (Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

Le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al

contrasto dell'epidemia COVID-19. Nelle more della riassegnazione delle risorse, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la di accelerare coesione. Αl fine riprogrammazioni la Cabina di regia procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Art. 243 (Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

Il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al comma 65-ter della legge n. 205/2017 è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, grazie al rifinanziamento del Fondo previsto nel corso dell'esame alla Camera, al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale. La disponibilità complessive del Fondo, quindi - già dotato a legislazione vigente di 30 milioni per ciascuna annualità 2020-2022 a seguito rifinanziamenti disposti dall'articolo in esame (120 milioni per il triennio 2020-2022 e 90 milioni per il triennio 2021-2023) ammontano ora a complessivi 300 milioni, di cui 90 milioni per il 2020, 90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 30 milioni per il 2023.

Agli oneri derivanti dall'incremento delle risorse del Fondo di sostegno dei comuni delle aree interne si provvede, per entrambi i rifinanziamenti, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Inoltre, è stato inserito un ulteriore intervento volto al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di **borse di studio per dottorati.**

Art. 244 (Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)

Introduce una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19. Nel corso dell'esame alla Camera poi, la maggiorazione del credito d'imposta è stata estesa alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Agli oneri stimati, circa **106,4 milioni** di euro **per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**.

Art. 245 (Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

I fruitori dell'incentivo "Resto al Sud" possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante in misura pari a 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e liberoprofessionali esercitate in forma individuale e a 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Articolo 245-bis (*Startup e misura "Resto al Sud"*)

L'articolo, che apporta una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è volto a rimodulare la misura denominata "Resto al Sud" – con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50% della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto – al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 246 (Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Con risorse a valere sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, sono concessi contributi volti al sostegno del **terzo settore** nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna, Sicilia e, infine, **Lombardia e Veneto, inserite** durante l'esame alla Camera perché particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

CAPO XII

ACCELERAZIONI CONCORSI SEZIONE I DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, possono essere svolte presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. La domanda di ai concorsi è partecipazione presentata esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario.

Art. 248 (Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare le modalità di svolgimento delle prove, prevedendo esclusivamente l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza o lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali

indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che non hanno avuto un principio di esecuzione.

Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

Fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo **svolgimento delle prove concorsuali** in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, n. 165/2001.

Art. 250 (Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corsoconcorso selettivo per la formazione dirigenziale. Il corso si articola anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza.

Art. 251 (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

Si prevede il **potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute** può essere svolto mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata.

Art. 252 (Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, può avviare le **procedure per il reclutamento** di varie unità di **personale amministrativo non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Il **bando** di concorso sia emanato dal Ministero della giustizia, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (anziché di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione come da originaria formulazione).

Art. 253 (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

La commissione esaminatrice per il **concorso per magistrato ordinario** può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, e il termine può essere prorogato dal presidente della commissione. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante **collegamento da remoto**.

Art. 254 (Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

Ai fini del completamento delle procedure del concorso per esame per notai, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza. Il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto.

Art. 255 (Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

Per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari e avviare la digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1.

Art. 256 (Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

Apporta modifiche al decreto-legge n. 69/2013 applicando le **prescrizioni relative ai giudici ausiliari** anche ai procedimenti penali.

Art. 257 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

I principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle **prove concorsuali** in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di **tecnologia digitale** si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al **personale della Corte dei conti**.

Art. 258 (Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Autorizza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari. Il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vicedirettore, attualmente in svolgimento, ha la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica.

Art. 259 (Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

Le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco possono essere rideterminate a causa dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Articolo 259-bis (Misure per l'assunzione e la formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza **l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria**, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso.

Art. 260 (Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione) Per lo svolgimento dei **corsi di formazione** previsti per il personale delle **Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco**, si autorizza la **rimodulazione** del corso o la sua temporanea sospensione o rinvio.

Art. 260-bis (Concorsi e assunzioni allievi agenti della Polizia di Stato)

Introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione. Determina, a tal fine, i criteri per procedere alla relativa assunzione. Dispone inoltre che l'amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali.

Art. 261 (*Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile*)

Al fine di assicurare la piena operatività del **Servizio nazionale di protezione civile**, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire **procedure di reclutamento** e ad assumere a tempo indeterminato, trenta unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico.

Art. 262 (Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle esigenze della **Presidenza** italiana del G20, avvia le procedure di reclutamento di unità di personale non dirigenziale aggiuntive.

SEZIONE III

DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

Modificato nel corso dell'esame alla Camera, è finalizzato ad **adeguare le misure** di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l'applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, nonché la approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte delle pubbliche. amministrazioni sentite organizzazioni sindacali, del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA). Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene.

Inoltre, si istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, e si modifica la disciplina relativa alla riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)", prevedendo che il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione FORMEZ.

Capo XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 263-bis (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

Introdotto dalla Camera, interviene sulla disciplina del **Codice del Consumo** (di cui al D.Lgs. n. 206/2005, articolo 27), attribuendo all'**Autorità Garante della Concorrenza e del mercato** il potere di ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ovvero ai gestori di altre reti

telematiche o di telecomunicazione, o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione - la **rimozione di iniziative** o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione che integrano gli estremi di una **pratica commerciale scorretta**. A tal proposito, l'articolo 23 del Codice del consumo reca un elenco di pratiche commerciali considerate ingannevoli. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa sino a 5 milioni di euro**.

CAPO XIII

MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

Al fine di garantire l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, fino al 31 dicembre 2020 si modifica la legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

- nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici, le dichiarazioni sostitutive sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti richiesti. La revoca del provvedimento è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
- i **provvedimenti amministrativi annullabili**, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
- qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività, il **termine** per l'adozione dei provvedimenti è di **tre mesi**;
- nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, o di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

gli interventi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono realizzati, se non relativi ad attività edilizia libera, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che ne attesta la necessità;

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, si apportano le seguenti modifiche:

- le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche successivamente all'erogazione dei benefici:
- si aggravano le **sanzioni** derivanti da una dichiarazione mendace;

All'articolo 50 del **decreto legislativo n. 82/2005** sul **Codice dell'amministrazione digitale**, si apportano le seguenti **modifiche**:

- le pubbliche amministrazioni sono detentrici dei dati di cui ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la predisposizione di accordi quadro.
- nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica;

Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali)

Articolo che reca vari incrementi di fondi e la copertura degli oneri del decreto:

Precisa che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica. Conseguentemente modifica l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare

- e del ricorso al mercato finanziario, con l'allegato al presente decreto-legge.
- Prevede l'innalzamento dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, per l'anno 2020, da 83.000 a 148.330 milioni di euro e la rideterminazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del maggiore ricorso all'indebitamento.
 - Vengono previsti gli incrementi:
 - del fondo sanitario nazionale;
 - del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;
 - delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
 - Viene esplicitata la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento.
- Vengono previste le disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, prevedendo, in base agli esiti del monitoraggio, una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.
- Si dispone il trasferimento tempestivo, dal **bilancio dello Stato all'INPS**, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all'INPS.
- Vengono contabilizzate le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria ed economica.
- Vengono previste alcune modifiche della legge di bilancio per il 2020:
- eliminazione dell'accantonamento indisponibile di 1 miliardo di euro nel 2020 degli **stanziamenti di bilancio**;
- sostituzione dell'elenco 1, allegato al comma 609 della legge di bilancio 2020, con un nuovo elenco recante gli accantonamenti per il solo anno 2022;
- disapplicazione nell'anno 2020 della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni



Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.

Art. 265-bis (Clausola di salvaguardia)

Articolo introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 266 (Entrata in vigore)

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.